

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XI) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	6
GIUSTIZIA (II) .....	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	23
DIFESA (IV) .....	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	28
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	44
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	50
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	62
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	63
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	64
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	65
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	66
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA ....	»	68

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	<i>Pag.</i>	69
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI .....	»	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» .....	»	72
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	74

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 30 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.15 alle 13.25 e dalle 19.40 alle 20.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00239 Tremonti: Iniziative volte a modificare ed integrare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale (*Discussione e rinvio*). 4

#### RISOLUZIONI

Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

#### La seduta comincia alle 13.30.

**7-00239 Tremonti: Iniziative volte a modificare ed integrare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale.**

(*Discussione e rinvio*).

Le Commissioni avviano la discussione della risoluzione in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che le Commissioni riunite III e XI avviano oggi la discussione della risoluzione 7-00239 Tremonti, Rizzetto: Iniziative volte a modificare ed integrare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale.

Avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

In qualità di cofirmatario, passa quindi ad illustrare la risoluzione, di cui – oltre al primo firmatario presidente Tremonti –

sono firmatari anche i colleghi Caiata e Colombo.

Evidenzia che la risoluzione oggi in esame intende promuovere l'integrazione l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, per renderlo più efficace e più aderente alle aspettative dei destinatari.

L'accordo, firmato a Roma il 18 giugno 2021 e ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94, è uno strumento importante per sostenere l'importante comunità moldava in Italia e per aiutare un Paese che ha assunto un ruolo molto importante dal punto di vista geopolitico.

Esso contiene in particolare disposizioni in materia di presentazione delle domande di pensione ed esportabilità delle pensioni e delle rendite di infortunio e malattia professionale erogate, per l'Italia, rispettivamente dall'Inps, dall'Inail, e per la Repubblica di Moldova dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali (Cnas).

Per quanto importanti, queste disposizioni mancano di una norma specifica sulla totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, che rischia di escludere dall'accesso alla pensione la maggioranza dei cittadini moldavi che hanno lavorato in Italia. Infatti, qualora il lavoratore moldavo che ha lavorato in Italia non avesse com-

pletato il periodo contributivo di almeno 15 anni sul territorio della Repubblica di Moldova per poter beneficiare della pensione, il periodo contributivo svolto sul territorio italiano non verrebbe preso in considerazione ai fini della determinazione di tale pensione e conseguentemente i lavoratori che non hanno accumulato il periodo contributivo necessario riceverebbero solamente un'indennità statale.

Di conseguenza, la risoluzione impegna il Governo a intraprendere ogni iniziativa per integrare l'Accordo nel senso di prevedere che i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, possano essere totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente.

Si prevede inoltre di consentire ai cittadini moldavi che hanno lavorato in Italia di presentare le domande di pensione all'istituzione italiana competente (INPS) per il tramite dell'istituzione moldava competente, che provvederà a trasmettere senza indugio le medesime domande e le relative informazioni, unitamente ai documenti rilevanti, all'INPS.

Ritiene non occorra spendere molte parole sull'importanza di questo tipo di accordi per sostenere un Paese come la Moldova che negli ultimi anni ha intrapreso con decisione una scelta europeista e ha subito la crescente aggressività russa.

L'Italia ospita la più numerosa comunità moldava all'estero, con circa 120.000 cittadini moldavi, cui si aggiungono altri 23.000

che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Si stima peraltro che i residenti moldavi siano in realtà almeno il doppio (circa 300 mila), essendo molti di essi titolari anche di passaporto romeno.

La diaspora moldava in Italia ha giocato un ruolo politico importante e lo giocherà anche nel prossimo autunno, quando ci saranno (il 20 ottobre prossimo) due appuntamenti decisivi per la Moldova e di grande importanza per l'Europa tutta: il referendum sull'adesione della Moldova all'Unione europea e le elezioni presidenziali.

In conclusione, auspica che la risoluzione possa essere sottoscritta da tutti i gruppi e trovi l'adesione del Governo.

Giulio TREMONTI (FDI), nel condividere quanto testé illustrato dal presidente Rizzetto, fa presente che l'importanza della risoluzione in discussione è testimoniata dal fatto che il medesimo Ministro del lavoro e della protezione sociale del Governo della Repubblica di Moldova ha rivolto un ringraziamento formale per aver assunto tale iniziativa nell'ambito delle Commissioni riunite III e XI.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nell'auspicare una rapida e positiva conclusione dell'*iter*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. Emendamenti C. 1930-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ..	6
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	16
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	11
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 e abb., approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	18
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione », di: Roberto Zaccaria, già professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Firenze; Ludovico Mazzarolli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Udine (in videoconferenza); Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Suor Orsola di Napoli .....	14

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 11.50.

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.**

**Emendamenti C. 1930-A Governo.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 2.100 della Commissione, riferiti del disegno di legge C. 1930-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.**

**C. 1915 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1915, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. Si tratta di una intesa finalizzata all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi – in termini di miglio-

ramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale – ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.

Rinviando per una descrizione più ampia alla documentazione predisposta dal Servizio studi, fa quindi presente che l'Accordo che il disegno di legge prevede a ratificare è composto da un preambolo e 13 articoli. In particolare, l'articolo 1 informa la cooperazione tra le Parti ai principi di uguaglianza, reciprocità, mutuo interesse e rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale delle Parti, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. L'articolo 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi prevedendo incontri e visite di rappresentanti delle Istituzioni della difesa e di delegazioni civili e militari, scambio di informazioni ed esperienze, partecipazione a corsi di formazione e seminari o altre modalità concordate fra le Parti. L'articolo 3 definisce la competenza dei rispettivi Ministri della difesa per l'esecuzione e attuazione dell'Accordo, anche attraverso consultazioni bilaterali. L'articolo 4 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo. L'articolo 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati in relazione alle attività svolte. L'articolo 6 regola la cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita – nonché qualsiasi altra attività decisa congiuntamente – relativi a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata. Le Parti si impegnano altresì a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito. Segnala che tale cooperazione avverrà, inter alia, tramite ricerca scientifica, scambio di esperienze e servizi tecnici, sostegno alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di cooperare

nel campo della produzione di beni militari. L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti di quanto sviluppato in conformità all'Accordo. L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle parti abbia apposto una classifica di segretezza. Negli ambiti coperti dalle disposizioni dell'Accordo e al fine di promuoverne l'effettiva attuazione, l'articolo 9 conferisce ai Ministeri della difesa delle due parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari, di natura generale o specifica, che entreranno in vigore al momento della firma. L'articolo 10 stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra le parti, senza ricorso a terze parti o organismi internazionali. L'articolo 11 regola l'entrata in vigore dopo l'espletamento delle procedure nazionali di ratifica. L'articolo 12 prevede la possibilità di emendare l'Accordo attraverso il reciproco consenso della parti, manifestato per iscritto. Da ultimo, l'articolo 13 decreta che il documento in esame resta in vigore per un periodo indeterminato, salvo recesso delle parti.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, fa presente che si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono come di consueto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvi gli oneri previsti dall'Accordo agli articoli 3 (spese di missione), 5 (risarcimento per eventuali danni causati in relazione alle attività di cooperazione) e 12 (compensazione per emendamenti che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo), cui si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva

che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.**

**C. 1916 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato pareri esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Esteri, il disegno di legge C. 1916, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. Segnala quindi che l'Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati. A seguito della firma, fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l'INPS, avvierà un negoziato per un'intesa amministrativa bilaterale con cui rendere operativo l'Accordo stesso. Nella relazione illustrativa il Governo precisa, inoltre, che « l'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – for-

temente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea ».

Per quanto attiene al suo contenuto, fa presente che l'Accordo in esame è composto da un preambolo e da 31 articoli. Ne è poi parte integrante un Allegato recante disposizioni sul trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti. In particolare – rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti – segnala che l'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo, mentre i successivi articoli 2 e 3 ne definiscono l'ambito soggettivo e oggettivo. A tal riguardo fa presente che l'Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. L'Accordo si applica, inoltre, ai rifugiati e agli apolidi, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti (articolo 3). Per quanto riguarda, poi, la competenza per materia, ai sensi del primo comma dell'articolo 2, l'Accordo interessa varie materie – in modo parzialmente diverso per l'Italia e per l'Albania –, tra cui quelle relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, all'assicurazione per l'indennità di malattia, ivi compresa la maternità, e all'assicurazione contro la disoccupazione. Sottolinea che l'articolo 4 detta norme relative alla parità di trattamento delle persone alle quali si applica l'Accordo. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento è estesa ai cittadini dell'Unione europea. L'articolo 5 dispone il principio generale in forza del quale i lavoratori cui si applica la disciplina prevista dall'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Fanno eccezione a tale regola i casi particolari espressamente contemplati dai successivi articoli 6 e 7 – che reca talune disposizioni particolari per il personale appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche. Resta tuttavia ferma, ai sensi dell'articolo 8, la possibilità che le Autorità competenti dei due

Stati possano prevedere di comune accordo eccezioni nell'interesse dei lavoratori, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. Con riferimento, poi, alla esportabilità delle prestazioni in denaro, rileva che l'articolo 9 fissa il principio generale in forza del quale i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali. Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione volontaria, qualora questa sia prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, l'articolo 10 dispone il cumulo, se necessario, dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altro, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli Stati. L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato è ammessa solo nel caso in cui tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato. Il principio cardine dell'Accordo è espresso nell'articolo 11, ai sensi del quale ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura previste dall'Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano. Per la determinazione dell'onere delle pensioni in totalizzazione risulta fondamentale il comma 4 dell'articolo 13, ai sensi del quale se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente quelli che siano conformi alla legislazione che essa applica. Per quanto concerne, poi, le disposizioni particolari dell'accordo, fa presente che gli articoli da 12 a 17 recano norme in materia

di pensioni. A tal riguardo segnala che, mentre l'articolo 12 disciplina l'ipotesi in cui il lavoratore abbia il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, il successivo articolo 13 contempla le pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata). Rileva poi che l'articolo 14 contiene disposizioni relative al calcolo dei periodi di assicurazione inferiori ad un anno, mentre l'articolo 15 dispone che, qualora una persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, il suo diritto alla pensione viene determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni. Evidenzia poi che l'articolo 16, in tema di pensioni minime, dispone che ciascuno degli Stati contraenti, ricorrendone i presupposti, integri al trattamento minimo le prestazioni dovute in base al richiamato articolo 11 solo ove il beneficiario risieda sul suo territorio, specificando altresì che l'integrazione fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato sul cui territorio il beneficiario risiede. A sua volta l'articolo 17 stabilisce che se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione è soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni. Per quanto concerne, poi, le norme in materia di prestazioni di disoccupazione, evidenzia che l'articolo 18 stabilisce il principio generale per cui si tiene conto dei periodi di lavoro compiuti sotto le due legislazioni, purché sia stato svolto un periodo di lavoro di almeno sei mesi nel Paese in cui le prestazioni di disoccupazione sono richieste. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conserva

il diritto a tali prestazioni per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse nello Stato di provenienza. Passando alle disposizioni successive, fa presente che l'articolo 19 stabilisce che le norme di attuazione dell'Accordo saranno concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e saranno formalizzate in un'intesa amministrativa che entrerà in vigore contestualmente all'Accordo, mentre l'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra le parti in una serie di casi. L'articolo 21 stabilisce, poi, il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e della messa a disposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate. L'articolo 22 prevede la facoltà, per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato, di rivolgersi direttamente alle autorità, istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei propri cittadini, mentre l'articolo 23 sancisce il principio di reciprocità nei casi di esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione, l'esenzione dal visto di legalizzazione e il mutuo riconoscimento degli attestati. Osserva che, ai sensi dell'articolo 24, per facilitare l'applicazione dell'Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le istituzioni dei due Stati, le autorità competenti designeranno degli organismi di collegamento. Sottolinea poi che, in virtù dell'articolo 25, le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi presentati in applicazione dell'Accordo ad una autorità, istituzione o organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerati come presentati al corrispondente ente dell'altro Stato. Parimenti, in caso di ricorsi da presentare entro un determinato termine, il termine si considera rispettato se la presentazione viene effettuata al corrispondente ente dell'altro Stato, che ha l'obbligo di trasmetterli senza ritardo. L'Accordo disciplina poi le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti (articolo 26), le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di

cambio applicabile (articolo 27) ed i casi di prestazioni non dovute o somme indebitamente corrisposte (articolo 28). L'articolo 29, infine, stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'allegato I, che contiene le disposizioni per lo scambio dei dati personali. Da ultimi gli articoli 30 e 31 recano disposizioni transitorie e finali. Nel dettaglio l'articolo 30 disciplina i termini di decorrenza dell'Accordo, mentre l'articolo 31 dispone che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli atti di ratifica, contestualmente all'acquisto di efficacia dell'intesa amministrativa. L'articolo contiene anche le disposizioni transitorie applicabili in caso di denuncia dell'Accordo.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge, che si compone di 4 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca disposizioni finanziarie. In particolare, segnala che il comma 1 prevede i mezzi con cui far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo (disposizioni pensionistiche). Diversamente, il comma 2 prevede che dall'attuazione della legge, ad esclusione delle norme sopra richiamate, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022,**

**n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.**

**C. 1974 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C. 1974, recante « Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 », già approvato dal Senato lo scorso 17 luglio. Il disegno di legge si compone di 2 articoli. Segnala quindi che l'articolo 1, comma 1, proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei mesi) il termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 – per l'esercizio delle seguenti deleghe: delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo »; delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo; delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo. A tal fine, il comma 1 novella, in termini identici, l'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15

luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo). Il nuovo termine per l'esercizio delle deleghe è dunque fissato al 18 agosto 2025. La procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe in parola resta disciplinata dall'articolo 2, commi 5 e 7 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), il quale stabilisce che essi siano adottati su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e che siano successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 2, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine, in scadenza il 27 agosto 2024, per l'esercizio della delega recata dall'articolo 27, comma 1, lettera l-bis) della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), relativa alla possibilità che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'inseadimento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della legge in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il disegno di legge interviene su provvedimenti che sono principalmente riconducibili, rispettivamente, alla materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali, di com-

petenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, a quella della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e del commercio, di residuale competenza regionale in base all'articolo 117, quarto comma. Tuttavia, limitandosi a disporre proroghe ai termini previsti per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un piano prettamente ordinamentale, rientrando pertanto nella competenza esclusiva dello Stato.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**C. 1806 e abb., approvata dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 1806, di iniziativa del Senatore Bergesio, già approvata dal Senato e recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne ». Rileva che la proposta C. 1806 consta di un solo articolo, che modifica i commi da 1 a 7 e il comma 10 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In particolare, osserva che il provvedimento, sostituendo i commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, introduce nella definizione di acque interne anche le acque lagunari e individua, in un apposito allegato, otto grandi laghi ed ulteriori 22 laghi « minori ». Sottolinea che le modifiche alla disciplina in vigore hanno l'effetto di sostituire il riferimento, in fun-

zione di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti alle «acque interne» — che, a legislazione vigente corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre — con divieti diversificati a seconda che essi siano riferiti: ai laghi indicati dal nuovo allegato, alle acque salse o salmastre o lagunari (così dispone il nuovo comma 2 dell'articolo 40); ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato e alle acque dolci (in tal senso si vedano i nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del medesimo articolo 40). Inoltre, aggiungendo i commi da 2-*bis* a 2-*ter*, il progetto di legge introduce una nuova e più stringente lista di divieti, prevedendo un generale divieto di pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; inoltre viene vietato: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici (così dispone il comma 2-*bis*). Rispetto a tali divieti, sono disciplinati i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti (comma 2-*ter*). Inoltre, è consentito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi, comunque non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale (comma 2-*quater*). Sostituendo il comma 3, l'articolo unico della proposta di legge prevede, in analogia con il testo attualmente vigente, che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-*bis*. Inoltre, sostituendo i

commi da 4 a 7 e aggiungendo il comma 7-*bis*, il provvedimento estende le sanzioni già previste dalla normativa vigente anche alla violazione dei nuovi divieti previsti dal comma 2-*bis*. In estrema sintesi, fa presente che le sanzioni previste per chi viola tali divieti vanno dall'arresto e ammenda — per le ipotesi più gravi, qualificate come reati contravvenzionali — alle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive, consentendo anche la confisca del prodotto pescato e degli strumenti utilizzati, nonché il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato (così i commi 4-7). Inoltre è previsto che all'accertamento delle violazioni siano preposte le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (comma 7-*bis*). Sottolinea, infine, che l'articolo 1, sostituendo il comma 10, introduce la clausola di salvaguardia che prevede che le disposizioni di riforma siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Passando a trattare dei profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rammenta che la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui essa si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. In particolare, quindi, con riferimento al provvedimento in esame, per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, appaiono prevalenti le materie «ordinamento civile e

penale » e « tutela dell'ecosistema », entrambe di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *s*) della Costituzione.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.55.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 30 luglio 2024.*

**Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione », di: Roberto Zaccaria, già professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Firenze; Ludovico Mazzaroli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Udine (in videoconferenza); Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Suor Orsola di Napoli.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35. alle 14.35.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1915, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023;

rilevato che:

l'Accordo è volto a individuare una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale;

in particolare, l'Accordo, composto da un preambolo e 13 articoli, individua le aree e le modalità della cooperazione affidata alle competenze dei rispettivi Ministri della difesa, con particolare riguardo alla cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione,

controllo, manutenzione e vendita relativa a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale, regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, garantendo la protezione della proprietà intellettuale e la tutela della segretezza;

il disegno di legge si compone di 4 articoli, attraverso i quali si provvede ad autorizzare la ratifica e prevedere l'ordine di esecuzione dell'Accordo, si prevede, con l'eccezione dell'attuazione di specifiche disposizioni dell'Accordo, l'invarianza finanziaria, e si disciplina l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1916, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;

rilevato che:

l'Accordo, composto da 31 articoli e un allegato, è volto a regolare le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati contraenti;

il disegno di legge di autorizzazione, che si compone di 4 articoli, prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria

– salvo che per l'attuazione delle disposizioni pensionistiche dell'Accordo, per le quali individua i mezzi con cui far fronte ai relativi oneri e disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1974, approvato dal Senato, recante « proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 »;

rilevato che:

il disegno di legge, che si compone di due articoli, proroga di ulteriori dodici mesi il termine per l'esercizio di quattro diverse deleghe previste dall'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*);

in particolare, il disegno di legge fissa al 18 agosto 2025 il termine per l'esercizio della delega legislativa per la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », per l'adozione di nuove disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, nonché per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo;

inoltre, a seguito di una modifica apportata dal Senato, il disegno di legge proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*) della legge n. 118 del 2022 (*legge annuale per il mercato e la*

*concorrenza 2021*), relativa alla possibilità che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge interviene su provvedimenti che sono principalmente riconducibili alla materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, nonché alla materia del commercio, di residuale competenza regionale in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

il provvedimento, limitandosi a disporre proroghe ai termini previsti per l'esercizio di deleghe legislative, interviene comunque su un piano prettamente ordinamentale, rientrando conseguentemente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 e abb., approvata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne », cui è abbinata l'identica proposta di legge C. 803, presentata dall'onorevole Comaroli;

rilevato che:

il provvedimento consta di un solo articolo, che modifica i commi da 1 a 7 e il comma 10 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016;

in particolare, la proposta di legge approvata dal Senato interviene sulla definizione di acque interne per sostituire il riferimento, in funzione di contrasto al bracconaggio ittico, a divieti genericamente riferiti a tali acque con divieti diversificati a seconda che essi siano riferiti a specifici laghi, alle acque salse o salmastre o lagunari, ai fiumi o agli altri laghi e alle acque dolci;

il provvedimento introduce poi una nuova e più stringente lista di divieti, prevedendo un generale divieto di pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi, ed estende anche ai nuovi divieti la disciplina sanzionatoria attualmente applicabile;

infine, il provvedimento introduce la clausola di salvaguardia che prevede che

le disposizioni di riforma siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

tuttavia, talune attività in cui essa si estrinseca, tra le quali quelle oggetto dei divieti introdotti dal provvedimento in esame, non possono che essere disciplinate dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme;

in particolare, con riferimento al provvedimento in esame, per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, appaiono prevalenti le materie « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ecosistema », entrambe di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)* della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	22

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, precisa che nella relazione illustrativa si configura il contesto nel quale si inserisce l'Accordo, ritenuto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'I-

talia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea.

Con specifico riguardo al suo contenuto, si evidenzia che esso intesa mira a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei membri delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati.

L'Accordo si compone di un preambolo, di trentuno articoli e di un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo mentre i successivi articoli 2 e 3 definiscono l'ambito soggettivo e oggettivo dell'Accordo.

L'articolo 4 detta le norme relative alla parità di trattamento e finalizzate a garantire che le persone alle quali si applica l'Accordo godano delle stesse prestazioni e siano soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo medesimo.

L'Accordo dispone, altresì, il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applicano la disciplina prevista dal

medesimo Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (articolo 5).

Fanno eccezione a tale regola i casi particolari espressamente contemplati dai successivi articoli 6 e 7 e ferma restando a possibilità che le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possano prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori (articolo 8).

L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

L'articolo 10 prevede la possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione e le condizioni per l'ammissibilità dell'iscrizione simultanea all'assicurazione di entrambi gli Stati mentre l'articolo 11 introduce la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro.

Gli articoli da 12 a 17 recano norme in materia di pensioni mentre l'articolo 18 in materia di prestazioni di disoccupazione.

Gli articoli da 19 a 29 disciplinano fattispecie diverse. In particolare, rileva ai fini dell'esame della Commissione Giustizia l'articolo 29 che stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'Allegato I, che è parte integrante dell'Accordo e contiene le disposizioni per lo scambio dei dati personali.

Infine, gli articoli 30 e 31, recano le disposizioni transitorie e finali.

Con riguardo al contenuto del citato Allegato I, si segnala che esso, al Paragrafo I reca una serie di definizioni, tra le quali quella di dati personali, dati particolari, dati comuni e dati penali, cioè i dati personali relativi a condanne penali e a reati o connesse misure di sicurezza. Inoltre il paragrafo definisce i diritti degli interessati e individua il Garante per la protezione dei

dati personali quale Autorità di controllo per l'Italia.

Il paragrafo II individua l'ambito di applicazione mentre il Paragrafo III è relativo alle garanzie per la protezione dei dati personali.

Il Paragrafo precisa, al punto 4 (Sicurezza e riservatezza), che « ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza ».

Al punto 5 (Modalità per l'esercizio dei diritti), viene previsto, tra l'altro, che « ciascuna autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata ».

Come si evince dalla relazione tecnica annessa al disegno di legge di ratifica, con riferimento a tali misure si precisa che le stesse sono normalmente assicurate nella gestione dei dati trattati dall'Inps, anche in relazione alla gestione di convenzioni con altri Paesi, pertanto si possono assicurare con le risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione a legislazione vigente. Inoltre, il Paragrafo in esame dispone in merito alla durata di conservazione dei dati e alla tutela amministrativa e giurisdizionale.

Il Paragrafo IV è relativo alla vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole recate nell'Allegato che è assicurata dalle Autorità di controllo mentre il Paragrafo V è relativo alla revisione delle clausole stesse.

Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, si sottolinea che esso di compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla

ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,  
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

l'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea;

esso mira a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per

migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei membri delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché la copertura finanziaria e la consueta clausola di entrata in vigore,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Federico Vecchioni, Amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179) .....	23

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 30 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.40 alle 13.50.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 30 luglio 2024.*

**Audizione informale di Federico Vecchioni, Amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179).**

L'audizione informale è stata svolta dalle  
13.50 alle 14.30.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 Chiesa ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Proposta emendativa presentata</i> ) .....	27
Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121. C. 1595 Maiorano ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
AVVERTENZA .....	26

#### SEDE REFERENTE

Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo.  
C. 1744 Chiesa.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 17 luglio 2024.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame hanno espresso parere favorevole le Commissioni I, V e VII, mentre la III Commissione ha espresso il nulla osta. Avverte, altresì, che è stato presentato l'emendamento 1.1 De Maria (*vedi allegato*).

Andrea DE MARIA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma, ne illustra la finalità. Pur ritenendo, infatti, meritorio onorare il ricordo dell'eroico sacrificio dei marinai che operarono sullo Scirè, sottolinea come la proposta emendativa si proponga di inserire nel testo del provvedimento il necessario riferimento al contesto storico nel quale si è svolta la vicenda, con la finalità di evidenziare come l'Italia sia stata protagonista, in negativo, dello scoppio delle ostilità e come la stessa abbia combattuto al fianco della Germania nazista.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento De Maria 1.1.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, esprime parere conforme a quello della relatrice.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento De Maria 1.1,

ricorda come gli atti di eroismo dei militari italiani e, in particolare, dei marinai che operarono sullo Scirè, valga la commemorazione al di là della cornice storica nella quale si siano inseriti, in considerazione della finalità ultima del loro sacrificio e, cioè, la difesa della Patria.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento De Maria 1.1, evidenzia come i soldati italiani abbiamo combattuto sempre nell'interesse esclusivo della Patria.

Sottolinea infatti come non sia condivisibile, oltre che eccedente l'obiettivo della norma che la proposta emendativa si propone di modificare, voler confinare gli atti di valore compiuti dai marinai dello Scirè in un contesto storico-politico che gli stessi ignoravano, animati dalla convinzione di agire nell'interesse e in difesa della propria Patria e delle proprie famiglie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento De Maria 1.1.

Monica CIABURRO, *presidente*, propone quindi di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ricorda, inoltre, come sia in corso l'*iter* per il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

**Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato**

**arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.**

**C. 1595 Maiorano.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, illustra la proposta di legge a sua prima firma ricordando come la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, originariamente istituita nel 1839 e oggi disciplinata dalla legge 8 novembre 1956, n. 1327, abbia la finalità di attestare il compimento di cinquant'anni di servizio militare, computati secondo particolari parametri, per gli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate.

Osserva come la medaglia venga conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, per gli appartenenti alle Forze Armate; di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Evidenzia come la proposta di legge in esame, che si compone di due articoli, sia finalizzata a rendere possibile il conferimento della suddetta medaglia anche ai dirigenti, commissari, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato arruolati prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, che ha previsto il passaggio della Polizia da corpo a ordinamento militare a civile.

Sottolinea, in particolare, come l'articolo 1 disponga, al comma 1, l'applicazione dell'articolo 1459 del codice dell'ordinamento militare ai dirigenti, direttivi, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato arruolati prima della data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbiano comunque prestato servizio nel comparto difesa e sicurezza per un periodo di dieci lustri complessivi.

Evidenzia come il successivo comma 2 preveda che, al personale della Polizia di Stato di cui al comma 1, la medaglia mauriziana è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa.

Rileva come il comma 3 stabilisca che gli oneri derivanti dalla concessione della medaglia agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato siano a carico del Ministero dell'interno.

Osserva, da ultimo, come l'articolo 2 disponga in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. S. 1162 Governo.*

ALLEGATO

**Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale  
sacrario militare subacqueo. C. 1744 Chiesa.**

**PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Riconoscimento del relitto del sommergibile  
« Scirè » come sacrario militare subacqueo)*

1. Al fine di onorare i militari italiani  
che hanno perso la vita nel sommergibile

Scirè, rendendo loro omaggio e non dimenticando le responsabilità del regime fascista e della monarchia che hanno trascinato l'intera comunità nazionale in una guerra di aggressione al fianco dei nazisti, il relitto del sommergibile « Scirè », affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa nel territorio dello Stato di Israele, è riconosciuto come sacrario militare subacqueo.

**1.1.** De Maria, Graziano.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	28
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	28
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	31
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prendendo atto della presenza dei deputati Toni Ricciardi e Andrea Di Giuseppe, primi firmatari della proposta di legge C. 960-A, oggi all'esame della Commissione, propone che tale proposta sia esaminata prima degli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

**Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.**

**C. 960-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine ai chiarimenti richiesti dalla relattrice nella precedente seduta, rileva come il meccanismo prefigurato dall'articolo 1, comma 1, della proposta in esame, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di quota dei proventi derivanti dal versamento degli

importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, ai fini del successivo versamento alle sedi diplomatico-consolari in misura proporzionale alle quote di contributo amministrativo riscosse per il rilascio del passaporto ordinario presso le medesime rappresentanze, nonché la possibilità di rideterminazione, fino al valore massimo del 30 per cento, della quota da riassegnare al medesimo Ministero, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, non assicurino il rispetto di un limite di spesa predeterminato, in considerazione delle possibili variazioni in aumento degli oneri connesse all'eventuale incremento del numero dei passaporti rilasciati presso le rappresentanze diplomatico-consolari.

Segnala, inoltre, l'esigenza di modificare le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, contenute nell'articolo 1, comma 4, prevedendo che ad essi si provveda mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando, quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 960-A, recante destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il meccanismo prefigurato dall'articolo 1, comma 1, della proposta in esame, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di quota dei proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, ai fini del successivo

versamento alle sedi diplomatico-consolari in misura proporzionale alle quote di contributo amministrativo riscosse per il rilascio del passaporto ordinario presso le medesime rappresentanze, nonché la possibilità di rideterminazione, fino al valore massimo del 30 per cento, della quota da riassegnare al medesimo Ministero, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, non assicurano il rispetto di un limite di spesa predeterminato, in considerazione delle possibili variazioni in aumento degli oneri connesse all'eventuale incremento del numero dei passaporti rilasciati presso le rappresentanze diplomatico-consolari;

occorre modificare le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, contenute nell'articolo 1, comma 4, prevedendo che ad essi si provveda mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando, quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

esprime sul testo del provvedimento:

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra gli uffici diplo-

matico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente.

*sopprimere il comma 2;*

*al comma 3, sostituire le parole:* dei proventi *con le seguenti:* delle somme

*sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Toni RICCIARDI (PD-IDP), esprime un sentito ringraziamento alla rappresentante del Governo per il lavoro svolto e l'impegno profuso rispetto a questo provvedimento, nonché un ringraziamento al collega Andrea Di Giuseppe, al proprio gruppo parlamentare e, in particolare, al deputato Ubaldo Pagano, capogruppo in Commissione Bilancio.

Pur prendendo atto che la soluzione contenuta nella proposta di parere della relatrice modifichi in parte il contenuto del provvedimento, limitando a suo avviso le potenzialità della proposta di legge in termini di stimolo per le attività degli uffici consolari, rileva tuttavia con soddisfazione che la formulazione proposta consenta, comunque, di preservare il senso complessivo della medesima proposta di legge, che intende destinare risorse agli uffici consolari, tenuto conto della loro fondamentale importanza per i cittadini italiani residenti all'estero.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), si unisce ai ringraziamenti espressi dal collega Toni Ric-

ciardi, segnalando come gli uffici consolari svolgano, per i cittadini italiani residenti all'estero, un ruolo fondamentale di interlocuzione istituzionale e amministrativa, che racchiude le funzioni svolte, sul territorio italiano, da una molteplicità di uffici amministrativi. In tal senso, ritiene giusto destinare maggiori risorse a tali uffici, al fine di fornire una risposta alle diverse esigenze dei cittadini italiani all'estero.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con la proposta di parere della relatrice, sottolinea l'importanza del lavoro svolto dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a garantire, pur nella salvaguardia dell'impianto di base del provvedimento e dei suoi obiettivi, il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo emendamento Onori 1.7.

Al riguardo, rileva che la predetta proposta emendativa prevede che il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 1, comma 2, sia riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e trasferito ai pertinenti capitoli del medesimo per finanziare l'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

In proposito, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, considerato che gli oneri associati all'adeguamento retributivo del personale presentano natura di spesa permanente a fronte di entrate il cui ammontare è connotato da elementi di incertezza ed aleatorietà, in quanto dipendente dall'effettivo andamento dei contri-

buti amministrativi versati per il rilascio dei passaporti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Onori 1.7, evidenziando come non sia possibile quantificare *ex ante* le entrate derivanti dai contributi amministrativi versati per il rilascio dei passaporti, stante il loro carattere aleatorio, e pertanto non sia possibile destinare tali risorse a spese di personale, che presentano carattere di stabilità.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Onori 1.7, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sull'emendamento trasmesso dall'Assemblea.

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.**

**C. 1930-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione Bilancio ha avviato l'esame, in sede consultiva, del provvedimento nella seduta del 23 luglio 2024, senza tuttavia giungere all'espressione del parere prima della conclusione dell'esame in sede referente da parte della X Commissione.

Fa presente, quindi, che la Commissione Bilancio è ora chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo in discussione in Assemblea, quale risultante all'esito delle modifiche e delle integrazioni apportate al testo originario dalla X Commissione.

Nel rinviare, per quanto riguarda il testo iniziale del decreto, alle richieste di chiarimento già formulate nella seduta del 23 luglio 2024, segnala che in questa sede si soffermerà sulle sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento all'articolo 4, commi 7-bis e 7-ter, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che i commi aggiuntivi introdotti autorizzano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, mediante pubblico concorso, ovvero tramite scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari. Rileva inoltre che, nelle more della conclusione del concorso, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale della medesima Area, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Segnala che, a tal fine, è autorizzata la spesa di euro 336.049 per il 2024 e di euro 1.008.146 annui a decorrere dal 2025 per gli oneri di personale, nonché la spesa di euro 10.267 per il 2024 e di euro 30.800 annui a decorrere dal 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Fa presente, inoltre, che per lo svolgimento del concorso pubblico è autorizzata, altresì, la spesa di euro 72.100 per il 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale è autorizzata, infine, la spesa di euro 42.600 per il 2024. Ai sensi del comma 7-ter, gli oneri complessivi derivanti dal precedente comma 7-bis sono dunque pari a euro 461.016 per il 2024 e a euro 1.038.946 euro annui a decorrere dal 2025. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la quantificazione degli importi delle suddette autorizzazioni di spesa,

al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della norma. In ogni caso, evidenzia che la determinazione delle unità da assumere, nel numero di venti, viene effettuata dalla norma in maniera puntuale, laddove, a fronte della configurazione dei relativi oneri di personale come limite massimo di spesa – analogamente, peraltro alle altre componenti onerose recate della disposizione: spese concorsuali, funzionamento e buoni pasto – l'individuazione del suddetto contingente avrebbe dovuto essere prudenzialmente effettuata anch'essa in termini di limite massimo, ossia fino a venti unità. Ritiene che analoghe valutazioni possano svolgersi anche con riferimento al personale di venti unità utilizzabile in comando nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali. Su tale aspetto segnala pertanto l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7-ter dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a euro 461.016 per l'anno 2024 e a euro 1.038.946 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 5, non ha osservazioni da formulare circa la disposizione che incrementa da due a tre unità il numero dei componenti del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche rappresentanti della Conferenza unificata, posto che per la partecipazione allo stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati e che il testo iniziale della norma già provvede alle spese di funzionamento per il personale di segreteria tecnica del Comitato.

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che le funzioni di vigilanza

e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 dell'articolo 7 siano svolte, per i profili di competenza, anche dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive e non solo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, come invece previsto dal testo originario del provvedimento in titolo. In proposito non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che i citati enti territoriali siano in grado di svolgere le attività ad esse assegnate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla disposizione in esame.

Con riferimento all'articolo 14-bis, rileva preliminarmente che le norme consentono al Comitato interministeriale per la transizione ecologica di individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale, ai quali si applicano i medesimi termini acceleratori che gli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2, del decreto-legge in esame hanno fissato per il rilascio dei titoli abilitativi, nonché le medesime aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari da corrispondere allo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del provvedimento in esame, e le medesime tempistiche ridotte in materia di controversie che il successivo articolo 12 del decreto-legge applica alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici. Rammenta, al riguardo, che all'estensione dell'ambito di applicazione delle richiamate disposizioni del decreto-legge in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che, con riguardo ai citati progetti, il comma 4 dell'articolo 14-bis dispone, altresì, una specifica procedura accelerata in caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, la quale prevede l'attivazione, in tali casi, dei poteri sostitutivi da parte del punto unico di contatto, che vi provvede entro i successivi sessanta giorni. Segnala, altresì, che le amministra-

zioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare in merito all'individuazione dei progetti minerari di interesse strategico nazionale da parte del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, posto che le disposizioni ora introdotte hanno l'effetto di estendere a ulteriori fattispecie l'applicabilità di norme del decreto-legge alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, anche tenuto conto del fatto che le disposizioni sono assistite da una clausola di invarianza finanziaria. Ritiene, invece, che, circa l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del punto unico di contatto, andrebbe acquisita conferma dal Governo sul fatto che i poteri, previsti in caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti, possano essere esercitati senza che da essi derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento in ordine ai profili finanziari del provvedimento, fa presente in primo luogo che la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari ai sensi dell'articolo 4, comma 7-bis, è stata determinata considerando il costo complessivo *pro capite* del personale riconducibile all'area dei funzionari, comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo contrattuale 2022-2024, stimato in misura pari al 5,78 per cento, considerando altresì, per l'anno in corso, un impiego limitato all'ultimo quadrimestre dell'anno, alla luce della possibilità di avvalersi, nelle more delle procedure concorsuali, anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Con riferimento ai costi di gestione per l'organizzazione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, di cui al mede-

simo articolo 4, comma 7-bis, segnala che gli stessi sono stati quantificati sulla base di quelli sostenuti per analoghe procedure svolte da Formez PA.

Fa presente che l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento di cui al citato articolo 4, comma 7-bis, pari a 42.600 euro per l'anno 2024, è stata quantificata ipotizzando una spesa per ogni postazione non superiore a 1.400 euro per materiale informatico e a 730 euro per arredi.

Rileva che gli oneri connessi alle assunzioni presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 7-bis, primo periodo, nonché all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, risultano puntualmente quantificati ed è pertanto possibile fare riferimento, nell'ambito delle predette disposizioni, all'assunzione di un preciso numero di unità di personale.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire ai sensi del predetto articolo 6, comma 7, afferma che le risorse attualmente disponibili sui relativi capitoli dello stato di previsione del predetto Dicastero sono sufficienti a coprire i costi connessi al loro svolgimento, anche considerando le spese sostenute per i precedenti concorsi già espletati dal Ministero.

Afferma che le modifiche introdotte all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, che attribuiscono agli enti territoriali competenti le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, non determinano oneri aggiuntivi per i medesimi enti territoriali, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, terzo periodo, in quanto tali funzioni sono riconducibili a quelle già svolte a legislazione vigente dai medesimi enti.

Rileva, inoltre, che i soggetti pubblici competenti potranno provvedere agli adempimenti relativi tanto alle attività amministrative, quanto alle valutazioni dei Piani di recupero di materie prime dai rifiuti di

estrazione storici, previsti dall'articolo 9, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva, inoltre, che i progetti elaborati nell'ambito del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 saranno realizzati nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 del medesimo articolo, che costituisce un tetto massimo di spesa.

Fa presente che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale potrà provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, alle attività di aggiornamento del Programma nazionale di esplorazione con cadenza quinquennale, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1252, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Afferma che le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzate, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del provvedimento in esame, con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal medesimo articolo 10, sono effettivamente disponibili anche nell'anno 2025 e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Conferma, inoltre, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, finalizzata all'istituzione e all'implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche ha natura di parte corrente, conformemente a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame.

Segnala che le disposizioni volte all'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di progetti strategici di cui all'articolo 12 non determinano oneri per la finanza pubblica, al pari delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, di cui si prevede l'estensione dell'applicazione.

Afferma che il punto unico di contatto costituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai

sensi dell'articolo 14-bis, nell'ambito delle risorse stanziato dal presente decreto, tenuto conto del fatto che si tratta di funzioni di carattere residuale e che il comma 7-bis dell'articolo 4 prevede l'assunzione di venti unità di personale da destinare allo svolgimento, da parte del medesimo Ministero, delle funzioni amministrative di cui al presente decreto.

Con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera a), rileva che le risorse iscritte in conto residui sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, non sono state oggetto, nell'anno 2023, di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, come previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 104 del 2023, ma sono state conservate in bilancio per l'anno 2024, in attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge n. 213 del 2023, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per il medesimo esercizio, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni ».

Con riferimento, infine, alla previsione, contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera b), della non applicazione, alle società di rilievo strategico che operano sul mercato acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di limiti ai compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni, afferma che la stessa non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, atteso che in relazione alle norme oggetto

di deroga non sono stati scontati effetti di risparmio.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati il disegno di legge C. 1930-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2024, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari ai sensi dell'articolo 4, comma 7-*bis*, è stata determinata considerando il costo complessivo *pro capite* del personale riconducibile all'area dei funzionari comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo contrattuale 2022-2024, stimato in misura pari al 5,78 per cento, considerando altresì, per l'anno in corso, un impiego limitato all'ultimo quadrimestre dell'anno, alla luce della possibilità di avvalersi, nelle more delle procedure concorsuali, anche di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni;

i costi di gestione per l'organizzazione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, di cui al medesimo articolo 4, comma 7-*bis*, sono stati quantificati sulla base di quelli sostenuti per analoghe procedure svolte da Formez PA;

l'autorizzazione di spesa relativa alle spese di funzionamento di cui al citato articolo 4, comma 7-*bis*, pari a 42.600 euro per l'anno 2024, è stata quantificata ipotizzando una spesa per ogni postazione non superiore a 1.400 euro per materiale informatico e a 730 euro per arredi;

gli oneri connessi alle assunzioni presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 7-*bis*, primo periodo, nonché all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, risultano puntualmente quantificati ed è pertanto possibile fare riferimento, nell'ambito delle predette disposizioni, all'assunzione di un preciso numero di unità di personale;

con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire ai sensi del predetto articolo 6, comma 7, le risorse attualmente disponibili sui relativi capitoli dello stato di previsione del predetto Dicastero sono sufficienti a coprire i costi connessi al loro svolgimento, anche considerando le spese sostenute per i precedenti concorsi già espletati dal Ministero;

le modifiche introdotte all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, che attribuiscono agli enti territoriali competenti le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, non determinano oneri aggiuntivi per i medesimi enti territoriali, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, terzo periodo, in quanto tali funzioni sono riconducibili a quelle già svolte a legislazione vigente dai medesimi enti;

i soggetti pubblici competenti potranno provvedere agli adempimenti relativi tanto alle attività amministrative quanto alle valutazioni dei Piani di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici, previsti dall'articolo 9, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

i progetti elaborati nell'ambito del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 saranno realizzati nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 del medesimo articolo, che costituisce un tetto massimo di spesa;

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale potrà provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, alle attività di aggiornamento del Programma nazionale di esplorazione con cadenza quinquennale, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1252, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzate, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del provvedimento in esame, con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal medesimo articolo 10, sono effettivamente disponibili anche nell'anno 2025 e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, finalizzata all'istituzione e all'implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche ha natura di parte corrente, conformemente a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame;

le disposizioni volte all'accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di progetti strategici di cui all'articolo 12 non determinano oneri per la finanza pubblica, al pari delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022 di cui si prevede l'estensione dell'applicazione;

il punto unico di contatto costituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere all'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14-bis, nell'ambito delle risorse stanziato dal presente decreto, tenuto conto del fatto che si tratta di funzioni di carattere residuale e che il comma 7-bis dell'articolo 4 prevede l'assunzione di venti unità di personale da destinare allo svolgimento, da parte del medesimo Ministero, delle funzioni amministrative di cui al presente decreto;

con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera a), le risorse iscritte in conto residui sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, non sono state oggetto, nell'anno 2023, di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, come previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 104 del 2023, ma sono state conservate in bilancio per l'anno 2024, in attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge n. 213 del 2023, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per il medesimo esercizio, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni "Competitività e sviluppo delle imprese" e "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", classificate nella categoria economica "Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni";

la previsione, contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera b), della non applicazione, alle società di rilievo strategico che operano sul mercato acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 e all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di limiti ai compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, atteso che in relazione alle norme oggetto di deroga non sono stati scontati effetti di risparmio;

esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo un ulteriore chiarimento sull'articolo 7, comma 2, segnalando come il provvedimento in esame preveda diverse misure relative ai progetti di ricerca di materie prime critiche. In tal senso, rileva l'esigenza che sia fornita una valutazione tecnica che garantisca la possibilità, per gli enti territoriali, di svolgere le funzioni di controllo ad essi attribuite su tali progetti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Chiede, altresì, in merito all'articolo 12, se, anche in tal caso, sia stata fatta una valutazione tecnica che escluda oneri per la finanza pubblica derivanti dall'estensione alle controversie in materia di progetti strategici dei termini ridotti previsti originariamente per i giudizi sulle controversie relative agli interventi compresi nel PNRR.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento all'articolo 7, comma 2, rileva come i competenti uffici abbiano svolto un approfondimento sul tema, segnalando come le attività previste dalla disposizione rientrino nell'ambito delle competenze degli enti territoriali e, pertanto, non il loro svolgimento non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 12, segnala come la disposizione riguardi esclusivamente la disciplina di termini processuali e, pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rammenta che spesso la Commissione ha espresso parere contrario su provvedimenti legislativi o su proposte emendative dell'opposizione facendo riferimento alla possibile insorgenza di oneri potenziali, in assenza di una relazione tecnica che certificasse l'assenza di tali oneri. Sottolinea, invece, come in questo caso si stia esprimendo un parere favorevole in assenza di una relazione tecnica che escluda in maniera puntuale oneri potenziali derivanti dalle sopraccitate disposizioni del decreto-legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 2.100 della Commissione.

Al riguardo, segnala, in primo luogo, gli articoli aggiuntivi Ghirra 13.01 e Pavanelli 13.03, su cui propone di esprimere parere contrario per carenza o inidoneità della quantificazione o della relativa copertura finanziaria.

Osserva, in particolare, che l'articolo aggiuntivo Ghirra 13.01 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2024-2028 per il potenziamento della filiera del riciclaggio, recupero e trasformazione delle materie prime critiche strategiche. Ai relativi oneri l'emendamento provvede, nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2028, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e, nei limiti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2028, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che tuttavia non reca, per il 2024, le sufficienti disponibilità.

Quanto, invece, all'articolo aggiuntivo Pavanelli 13.03, fa presente che esso prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica siano stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno di specifici progetti di ricerca e sviluppo innovativi, provvedendo ai relativi oneri, a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, recante modifiche al Fondo nazionale del *made in Italy*, senza tuttavia indicarne l'ammontare né le annualità interessate.

Ravvisa, inoltre, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti

finanziari connessi alle seguenti proposte emendative:

Del Barba 2.1001, che prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) possa riconoscere come di interesse strategico nazionale un progetto che non sia stato riconosciuto come strategico dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1252, disciplinando altresì la procedura da seguire per tale riconoscimento. Al riguardo, reputa necessario che il Governo assicuri che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica possa provvedere alle attività previste dalla presente proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché che l'estensione della qualifica di progetto strategico prevista dall'emendamento in esame non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9, nonché Ilaria Fontana 6.10, che prevedono che il Piano nazionale delle materie critiche di cui all'articolo 6, comma 2, sia sottoposto a valutazione ambientale strategica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alla possibilità di far fronte agli oneri per le procedure di valutazione ambientale, da determinare in conformità alla normativa vigente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Del Barba 6.1002, che è volto ad ampliare i compiti attribuiti al Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche istituito dall'articolo 6, comma 1, disponendo che esso possa prevedere un supporto, anche economico, ad iniziative quali Osservatori tematici che promuovano la raccolta e messa a sistema di dati e informazioni riguardanti la filiera delle materie prime critiche a livello nazionale, oltre al dialogo con le istituzioni italiane ed europee finalizzato a richiamare all'attenzione temi di interesse identificati dai diversi attori industriali, associativi e del mondo della ricerca. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli eventuali oneri con-

nessi al supporto, anche economico, in favore di iniziative volte a promuovere la raccolta e messa a sistema di dati e informazioni riguardanti la filiera delle materie prime critiche a livello nazionale;

L'Abbate 6.01, che incrementa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, le risorse destinate al completamento e all'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, ai sensi del comma 702, dell'articolo 1, della legge n. 197 del 2022, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Al riguardo considera necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per gli anni successivi al 2024, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Pavanelli 9.03, che autorizza la costituzione della società Miniera nazionale Spa, interamente partecipata dallo Stato, con capitale sociale, pari a 100 milioni di euro, interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono individuate le risorse finanziarie, incluse quelle per il conferimento delle quote di capitale sociale, per l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata a ospitare la sede della società, per le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società per l'assolvimento dei propri compiti. Per la copertura degli impegni assunti dallo Stato in relazione alla società di cui si prevede la costituzione, la proposta emendativa istituisce nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze un fondo alimentato con i premi riscossi della società Miniera Nazionale Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui gestione è affidata alla medesima società, sulla base di indirizzi impartiti dal predetto Dicastero. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine ai mezzi di copertura individuati dalla proposta emendativa, posto che non appare possibile quantificare i proventi derivanti da eventuali premi riscossi dalla società di cui l'articolo aggiuntivo in esame prevede la costituzione, e che i medesimi proventi sarebbero riscossi solo successivamente alla costituzione della medesima società e non potrebbero, pertanto, finanziare la sottoscrizione del relativo capitale sociale. Appare necessario, inoltre, acquisire un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dai trasferimenti delle risorse finanziarie e dei beni previsti dalla proposta emendativa in esame;

L'Abbate 9.08, che dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, siano definiti i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche. Al riguardo ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'individuazione delle risorse richiamate, nonché in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla loro assegnazione;

Dondi 9.01001, che è volto a prevedere che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2024/1252 in tema di riciclo, i Ministeri di riferimento possano avvalersi, per la vigilanza e il controllo sulle attività poste in essere dai sistemi collettivi costituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, della Società gestore dei servizi energetici-GSE Spa. Esso, inoltre, differisce dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10

Kw entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali sia stato già avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, possono comunicare la scelta di partecipare ad un sistema collettivo. La proposta emendativa, infine, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE preveda due finestre temporali annuali nell'ambito delle quali i soggetti responsabili degli impianti possano comunicare la predetta scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le suddette attività sono svolte dal GSE nell'ambito delle attività allo stesso già attribuite, con le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate allo scopo a legislazione vigente. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità che la Società gestore dei servizi energetici-GSE Spa, inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, sia in grado di svolgere le attività disciplinate dalla proposta emendativa con le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate allo scopo a legislazione vigente;

D'Alfonso 10.15, che prevede che il Programma nazionale di esplorazione, di cui all'articolo 10, sia sottoposto a valutazione ambientale strategica. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli oneri per le procedure di valutazione ambientale, da determinare in conformità alla normativa vigente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Onori 13.2, che prevede che le risorse del Fondo nazionale del *made in Italy* possano essere destinate anche a campagne di sensibilizzazione e formazione ambientale in materia di riciclo e riuso di materie prime critiche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli eventuali effetti di dequalificazione della spesa derivanti dalla proposta emendativa, posto che al Fondo nazionale del *made in Italy* afferiscono risorse in conto capitale.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte

emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Dondi 9.01001, sul quale esprime nulla osta, facendo presente, al riguardo, come le attività disciplinate dalla proposta emendativa siano già esercitate dalla Società gestore dei servizi energetici-GSE Spa e, pertanto, potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, esprime parere contrario sull'emendamento Del Barba 6.1002 e sull'articolo aggiuntivo Pavanelli 9.03, in quanto tali proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e di idonea copertura.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Del Barba 2.1001, sugli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9, sull'emendamento Ghirra 6.10, sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 9.08 e sull'emendamento D'Alfonso 10.15, in quanto sulla base degli elementi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze non è possibile escludere che da tali proposte possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.01 precisa che la contrarietà discende dalla specifica modalità di copertura finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, posto che le risorse iscritte in tale Fondo risultano già preordinate all'attuazione di provvedimenti in corso di predisposizione, ritenuti prioritari dal Governo.

Con riferimento all'emendamento Onori 13.2, conferma che lo stesso determinerebbe una dequalificazione della spesa.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) interviene sugli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9 e sull'emendamento Ilaria Fontana 6.10, evidenziando come in tal caso si sia applicato lo schema poc'anzi da lui stesso stigmatizzato, in quanto il Governo ha espresso un parere contrario su proposte emendative delle opposizioni, motivando, di fatto, tale parere con l'assenza di una relazione tecnica che escluda la possibile insorgenza di oneri potenziali. In tal senso, sottolinea come non vi siano i

presupposti per l'espressione di un parere contrario rispetto alle proposte emendative menzionate, tenuto conto che la valutazione ambientale strategica rientra tra le attività ordinariamente svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, pertanto, le proposte emendative non possono ritenersi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.01, nel riconoscere che lo stesso determina oneri per la finanza pubblica, segnala tuttavia come il tema posto sia di particolare rilevanza, tenuto conto che già altri Paesi hanno completato la Carta geologica e sia fondamentale che anche l'Italia provveda al completamento e all'informattizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, ricordando come tale esigenza sia emersa più volte nell'ambito dell'esame dei numerosi provvedimenti adottati nel corso del tempo al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti da calamità naturali e dal dissesto idrogeologico.

Infine, con riferimento all'articolo aggiuntivo L'Abbate 9.08, fa presente che la proposta emendativa non appare suscettibile in nessun modo di determinare oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa è finalizzata esclusivamente a stabilire che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, definisca i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione di risorse destinate alle attività di ammodernamento degli impianti per la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo un'ulteriore valutazione sugli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9, sull'emendamento Ilaria Fontana 6.10, nonché sull'emendamento D'Alfonso 10.15, non comprendendo quali siano gli oneri finanziari che potrebbero derivare dalle anzidette proposte emendative, dal momento che queste prevedono, esclusivamente, che il Piano nazionale delle materie critiche e il Programma nazionale

di esplorazione siano sottoposti a valutazione ambientale strategica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione dei lavori della Commissione, al fine di poter svolgere le opportune verifiche in merito alle richieste di chiarimento avanzate dagli onorevoli Dell'Olio e Ubaldo Pagano circa l'impatto finanziario degli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9 e degli emendamenti Ilaria Fontana 6.10 e D'Alfonso 10.15, inerenti al tema della sottoposizione degli atti di programmazione ivi richiamati alla procedura di valutazione ambientale strategica, nonché sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 9.08.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.05, è ripresa alle 12.15.**

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che, a seguito degli approfondimenti istruttori svolti, resta confermato il parere contrario in precedenza formulato sugli identici emendamenti Ghirra 6.8 e Peluffo 6.9, nonché sugli emendamenti Ilaria Fontana 6.10 e D'Alfonso 10.15, in considerazione del fatto che la sottoposizione degli atti di programmazione ivi richiamati alle procedure della valutazione ambientale strategica appare comunque suscettibile di comportare un costo aggiuntivo, sebbene di modesta entità, a carico delle pubbliche amministrazioni proponenti.

Rettifica, viceversa, l'orientamento contrario dapprima manifestato sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 9.08, sul quale esprime ora nulla osta, tenuto conto delle positive verifiche tecniche nel frattempo effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti da una sua eventuale attuazione.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, propone di esprimere

parere contrario sulle proposte emendative 2.1001, 6.8, 6.9, 6.10, 6.1002, 6.01, 9.03, 10.15, 13.2, 13.01 e 13.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, nonché sull'emendamento 2.100 della Commissione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.**

**C. 1974 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge C. 1974, approvato dal Senato della Repubblica, recante proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in corso di esame in sede referente presso la Commissione Cultura.

Osserva, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge è volto a prorogare di un anno il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di con-

tratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, attualmente in scadenza il 18 agosto 2024.

Ricorda, in proposito, che la relazione tecnica riferita alla precedente proroga delle medesime deleghe, disposta dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 14 del 2023, aveva affermato il carattere ordinamentale della suddetta proroga, come tale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico, segnala che le deleghe di cui ai citati commi 1, 4, 5 e 6 hanno ad oggetto, rispettivamente: il coordinamento e il riordino delle disposizioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la riforma e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; l'adozione di disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; l'adozione di disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo; il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, rileva che la proroga delle deleghe conferite dai commi 1, 4 e 5 del citato articolo 2 della legge n. 106 del 2022 costituisce, come riportato nella relazione tecnica riferita al disegno di legge in esame, una previsione di carattere meramente procedurale, cui non sono pertanto ascrivibili effetti finanziari. In proposito, resta peraltro fermo quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 2, secondo cui dall'attuazione delle predette deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi saranno adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in

vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda, invece, la proroga della delega conferita dal comma 6 del richiamato articolo 2 della legge n. 106 del 2022, segnala preliminarmente che il comma 7 del medesimo articolo ha previsto che all'attuazione della delega stessa si provveda, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo, istituito dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021 con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione della delega conferita dal predetto comma 6, l'articolo 1, comma 282, della legge n. 197 del 2022 ha incrementato le risorse del citato Fondo, iscritto sul capitolo 1920 dello stato di previsione del Ministero della cultura, di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025. Rileva, inoltre, che a tali risorse si aggiungono, ai sensi del medesimo comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, quelle derivanti dai contributi, previsti dalla lettera e) del precedente comma 6, posti a carico dei datori di lavoro e dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché le risorse derivanti dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

Rammenta che, in attuazione della suddetta delega, è stato quindi adottato il decreto legislativo n. 175 del 2023, il cui articolo 9, comma 3, ha provveduto alla relativa copertura finanziaria riducendo, tra l'altro, il Fondo di cui al citato articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021. In tale quadro, la dotazione del predetto Fondo risulta ora pari, con riferimento al triennio in corso, a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 5 milioni di euro per l'anno 2026.

Tutto ciò considerato, prende atto che, come affermato dalla relazione tecnica, an-

che la proroga della delega conferita ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022 riveste carattere procedurale, limitandosi a differire il termine per l'emanazione del relativo decreto legislativo. Osserva, peraltro, che tale ultimo decreto legislativo sembrerebbe porsi nei termini di un intervento integrativo o correttivo rispetto al decreto legislativo n. 175 del 2023 in precedenza citato, con il quale si è data attuazione alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge di delega n. 106 del 2022. In ordine a tale ricostruzione, ritiene dunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, introdotto durante l'iter del provvedimento al Senato, è invece volto a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022, limitatamente ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera *l-bis*) del medesimo comma 1, ai sensi della quale le regioni e gli enti locali possono adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali dei centri storici o di delimitate aree, mediante l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane.

Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare, posto che il comma 6 del medesimo articolo 27 prevede che dall'attuazione della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche ivi conferita non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvederanno ai

relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento in esame non presenta comunque profili problematici dal punto di vista finanziario, con riferimento alla specifica richiesta di chiarimenti formulata dal relatore precisa che l'estensione del termine, disposta dall'articolo 1, comma 1, per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della citata legge n. 106 del 2022, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità, nonché di introduzione di un'indennità di discontinuità in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo, ha lo scopo di consentire l'adozione di un intervento correttivo e integrativo rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 175 del 2023, sulla base dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione della citata disposizione, anche alla luce degli esiti del confronto instaurato con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto delle precisazioni rese dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.20.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	44
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	44
Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	44
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	45
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	45
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	49

#### Sull'ordine dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di anticipare lo svolgimento della sede relativa all'indagine conoscitiva e successivamente di svolgere la prevista sede referente.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

**La seduta comincia alle 13.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Giorgia LATINI, *presidente*, propone, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, la proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva al 31 dicembre 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del ter-

mine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2024.

**La seduta termina alle 13.35.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.**

**C. 1974 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il 24 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono stati presentati 5 emendamenti, che sono in distribuzione, su nessuno dei quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità (*vedi allegato*).

Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire sul complesso degli emendamenti.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda che già l'anno precedente il Governo ha chiesto alla VII Commissione la proroga di ulteriori dodici mesi del termine per l'eser-

cizio delle deleghe legislative contenute nel provvedimento in esame.

Lamenta, tuttavia, come in questo lasso di tempo il sottosegretario Mazzi non si sia mai presentato dinanzi alla VII Commissione per riferire sul contenuto degli incontri svolti con i rappresentanti delle associazioni dei diversi comparti artistici. Inoltre, stigmatizza che la VII Commissione non sia stata minimamente coinvolta e informata circa la nuova disciplina del cosiddetto *tax credit* contenuta nel decreto interministeriale che, secondo le informazioni in suo possesso ed apparse recentemente su alcuni organi di stampa, sarebbe stato adottato dal Ministero della cultura e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Proseguendo, evidenzia che l'incapacità del Governo di esercitare tempestivamente la delega concessa dal Parlamento rischia di spingere gli operatori dello spettacolo verso l'evasione fiscale al fine di garantire il proprio sostentamento.

Nell'avviarsi verso la conclusione del proprio intervento si chiede se per il Governo la VII Commissione abbia un effettivo valore istituzionale o meno e se i pareri da essa espressi siano tenuti nella debita considerazione; al riguardo, ribadisce che il ruolo svolto dai deputati non possa essere ridotto a quello di meri passacarte e che se il Governo e la maggioranza parlamentare vogliono agire sistematicamente senza tenere in considerazione gli apporti costruttivi dell'opposizione, i membri di quest'ultima possono anche astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione.

Matteo ORFINI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, lamenta di aver riscontrato una crescente difficoltà nell'interlocuzione tra il Governo e la VII Commissione contrariamente a quanto accadeva nel corso delle passate legislature. A tale riguardo, ricorda che la VII Commissione vanta una lunga tradizione di confronto costruttivo tra la maggioranza e l'opposizione *pro tempore* esistenti, le quali hanno – secondo la sua esperienza diretta – sempre cercato di raggiungere un'intesa sulle questioni di competenza del Ministero della cultura, superando anche le pur rilevanti differenze di posizioni politiche.

Rappresenta che la summenzionata tradizione positiva si è ormai interrotta – come testimoniato dall’approvazione di un emendamento a sua prima firma alla legge di bilancio per l’anno 2023, sottoscritto anche dall’onorevole Mollicone, volto al finanziamento dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo – rilevando come il Ministro della cultura Sanguiliano non partecipi mai ai lavori della VII Commissione mentre il Sottosegretario Mazzi, pur essendo spesso presente, raramente esprime la posizione del Governo sugli argomenti all’ordine del giorno.

Più in generale, stigmatizzando il fatto che ormai i provvedimenti abbiano una genesi sempre più extraparlamentare sottolinea che il vero scandalo non sia la proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di spettacolo, ma il fatto che non si trovi il tempo per discutere in Commissione di questioni così rilevanti.

Proseguendo, ricorda che nel mese di marzo di quest’anno si sono svolte presso il Ministero della cultura ben quattro giornate dedicate ad incontri con le categorie e gli artisti in vista del varo del Codice dello spettacolo che, tuttavia, non è stato ancora emanato e forse, a suo parere, nemmeno esiste dal momento che il Governo chiede una nuova proroga del termine per l’esercizio della citata delega legislativa.

Stigmatizza altresì come dalle informazioni in suo possesso il Governo sia in procinto di varare un provvedimento relativo alle Fondazioni lirico-sinfoniche anche questo in assenza di qualsivoglia confronto parlamentare.

Conclusivamente, fa presente che se il Governo non muterà il proprio atteggiamento nei confronti della VII Commissione e dei suoi componenti, i gruppi di opposizione saranno costretti a propria volta a mutare il proprio atteggiamento nei confronti del Governo e della maggioranza che lo sostiene. Al riguardo, rileva come anche la posticipazione della seduta odierna – che in origine avrebbe dovuto svolgersi la settimana scorsa, in quanto ritenuta dal Governo assai urgente – dimostri che la Presidenza della Commissione e il Governo

avrebbero potuto accedere alla richiesta avanzata dai gruppi di opposizione volta a chiamare in audizione i rappresentanti del Governo e delle associazioni dei vari comparti artistici al fine di approfondire le numerose criticità più volte segnalate e per argomentare le ragioni sottostanti al provvedimento in esame.

Invita quindi non solo il Governo, ma anche la Presidenza della Commissione, a tutelare le prerogative della Commissione cultura.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI, nel sottolineare come egli non sia affatto privo di spirito collaborativo, evidenzia che il testo del Codice dello spettacolo esiste, contrariamente a quanto prospettato dall’onorevole Orfini, tanto da averne portato una bozza in Commissione che, tuttavia, afferma di non poter lasciare in visione ai membri della medesima e che costituisce il frutto delle numerose interlocuzioni con le associazioni dei diversi comparti artistici necessari per l’emanazione dei vari provvedimenti attuativi che riguardano una materia assai complessa ed eterogenea.

Nel rammaricarsi per gli attacchi che l’onorevole Orfini spesso rivolge alla sua persona invece che al suo operato, ribadisce come la legge di delegazione abbia un contenuto assai articolato, sul quale peraltro il Parlamento ha avuto modo di intervenire nel corso del dibattito parlamentare, ritenendo pertanto fisiologico che il Governo abbia dovuto richiedere la proroga del termine per il suo esercizio. Inoltre, evidenzia come il confronto tra il Governo e la Commissione non possa che partire dalla legge di delegazione approvata dal Parlamento, la quale è peraltro molto precisa nell’indicare i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi per il suo esercizio.

Nel precisare come si attenda da decenni l’introduzione di una normativa organica in materia di spettacolo ricorda come la legge 22 novembre 2017, n. 175, che conteneva una delega praticamente identica a quella della legge 15 luglio 2022, n. 106, venne fatta decadere, lamentando al riguardo che l’onorevole Orfini – che all’epoca rivestiva la carica di Presidente

del Partito Democratico – non abbia fatto nulla per impedire che la delega scadesse infruttuosamente, circostanza che si è verificata durante il Governo Gentiloni ed il Governo Conte I. A tale proposito soggiunge che il Governo non è obbligato ad esercitare la delega.

Prosegue facendo presente come la richiesta di prorogare il termine per l'esercizio della delega non dipenda soltanto dalla particolare complessità e delicatezza sul piano economico e sociale della materia dello spettacolo, ma anche dalla necessità di confrontarsi con le parti sociali e di coordinarsi con gli uffici ministeriali competenti.

Con particolare riferimento ad alcune considerazioni svolte dal deputato Orfini ricorda che proprio il finanziamento previsto per l'indennità di discontinuità che prevede uno stanziamento diverso per ciascuno degli anni del triennio finanziario rappresenta proprio l'elemento che ha creato al Governo una serie di difficoltà d'intervento.

Infine, ribadisce che il Governo farà tutto quello che serve per esercitare la delega usando uno spirito collaborativo ed agendo nell'ottica della massima partecipazione possibile con le parti sociali.

Matteo ORFINI (PD-IDP), nel replicare alla risposta del sottosegretario Mazzi, ricorda che quando la legge 22 novembre 2017, n. 175 venne approvata, durante il Governo Gentiloni, mancavano pochi mesi alla scadenza naturale della XVII Legislatura mentre con la formazione del Governo Conte I, all'inizio della XVIII Legislatura, il Partito Democratico si trovava all'opposizione, ritenendo conseguentemente che non possa essere addebitata alla sua persona o al Partito democratico il mancato esercizio della delega contenuta nella legge summenzionata.

Inoltre, riferisce che il testo originario della legge di bilancio per l'anno 2023, presentato dal Governo Meloni, non stanziava alcuna risorsa per il finanziamento dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, sottolineando come fu proprio l'emendamento a sua prima

firma a stanziare cento milioni di euro destinati a tale misura di sostegno.

Si rammarica, infine, di come il Governo abbia impiegato ben undici mesi per l'adozione dello schema di decreto legislativo sull'indennità di discontinuità, evidenziando come le difficoltà rilevate dai rappresentanti dell'INPS, intervenuti in audizione, non dovrebbero indurre il Governo a rallentare ulteriormente l'entrata in vigore di tale importante provvedimento.

Ricorda al riguardo come l'INPS sia chiamato a individuare le soluzioni più opportune in attuazione delle norme che il Parlamento ha approvato.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI replica brevemente all'onorevole Orfini ricordando che il ritardo nell'adozione del decreto da parte del Governo è dipeso dall'ostruzionismo dell'INPS al quale venne ribadito – anche dai membri della VII Commissione – che ad essa compete esclusivamente l'applicazione delle norme adottate dalle Camere e non di riscriverle e boicottarle.

Matteo ORFINI (PD-IDP) evidenzia che poiché il Governo Meloni, espressione di una nuova maggioranza parlamentare, è chiamato a dare attuazione alla legge di delegazione sarebbe stato opportuno che proprio il Governo si facesse promotore di un confronto costruttivo in Parlamento ed in particolare presso la VII Commissione.

Gaetano AMATO (M5S), replicando al Sottosegretario Mazzi, con particolare riferimento all'argomento dell'indennità di discontinuità, critica la scelta del Governo di ricondurre ad un unico codice la disciplina inerente tutti i lavoratori dello spettacolo. A tale proposito, richiamando la propria esperienza di uomo del mondo dello spettacolo, fa l'esempio di come un tecnico possa lavorare per trenta giorni su un set cinematografico mentre un attore può essere chiamato a lavorare soltanto per un giorno.

Sostiene, quindi, che sono i sei mesi precedenti al giorno di presentazione della domanda per accedere all'indennità di di-

scontinuità quelli sui quali quest'ultima dovrebbe essere calcolata, oltre a dover tenere in considerazione il reddito percepito nei due anni precedenti. Sottolinea al riguardo come l'indennità di discontinuità non possa essere assimilata ad una misura quale il reddito di cittadinanza, ma costituisca una provvidenza a sostegno delle professionalità del mondo dello spettacolo assolutamente necessaria.

Giorgia LATINI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.1 e Orrico 1.2

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma

1.3 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di contenuto analogo, anche alla luce dell'intervento svolto dal sottosegretario Mazzi nella seduta odierna.

Al riguardo auspica che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea il Governo confermi la disponibilità ad individuare alcune delle soluzioni più urgenti rispetto alle criticità evidenziate nel corso del dibattito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 1.4 e Orrico 1.5.

Giorgia LATINI, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: trenta-sei mesi con le seguenti: ventisette mesi*

**1.1.** Amato, Orrico, Caso.

*Al comma 1, sostituire le parole: trenta-sei mesi con le seguenti: trenta mesi*

**1.2.** Orrico, Amato, Caso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole da: « per il riordino » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « per rivedere i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, che attualmente escludono intere categorie di lavoratori ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga di termini e mo-*

*difiche all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022)*

**1.3.** Piccolotti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge 15 luglio 2022, n. 106, dopo le parole: « della legge 22 novembre 2017, n. 175, » inserire le seguenti: « previa consultazione dalle principali associazioni di riferimento e organizzazioni sindacali del settore dello spettacolo, ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga di termini e modifiche all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022)*

**1.4.** Piccolotti.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 ottobre 2024*

**1.5.** Orrico, Amato, Caso.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda. Nomina n. 52 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda.**

**Nomina n. 52.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 23 luglio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 31 luglio 2024.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	27
Votanti .....	20
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	11

Hanno votato sì .....	18
Hanno votato no .....	2

*(La Commissione approva).*

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Benigni (in sostituzione di Battistoni), Benvenuti Gostoli, Bof, Bonelli, Cortelazzo, Foti, Iaia, Lampis, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Ruffino, Semenzato, Rachele Silvestri, Zinzi.

*Si sono astenuti i deputati:* Evi, Ferrari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo e Simiani.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 30 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02604 Pastorino: Realizzazione di opere infrastrutturali nella regione Liguria .....	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	56
5-02675 Gaetana Russo: Applicabilità della disciplina sulla locazione dei veicoli senza conducente al cosiddetto trazionismo .....	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	57
5-02676 Ghio: Definizione normativa della figura del consulente chimico di porto .....	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	58
5-02677 Pastorella: Superamento della differenza tra i servizi ferroviari della linea tirrenica e adriatica .....	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	59
5-02678 Iaria: Sicurezza ed efficienza del servizio ferroviario nazionale a seguito di alcuni incidenti .....	54
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	60
5-02679 Caroppo: Velocizzazione della tratta ferroviaria Foggia – Bari – Brindisi .....	54
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	61

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di atto di proroga fino al 30 aprile 2026 del vigente contratto di programma stipulato tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2020-2024. Atto n. 181 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	55
---	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo RIXI.

**La seduta comincia alle 13.40.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la

trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-02604 Pastorino: Realizzazione di opere infrastrutturali nella regione Liguria.**

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), preci-

sando che nelle gallerie del Terzo Valico dei Giovi è stata rinvenuta la presenza di gas, di cui si sta tenendo conto nel valutare il proseguo dei lavori. Ricorda, in particolare, che sette dei dodici fronti complessivi sono interessati dalla presenza di gas e che, per tale ragione, i lavori su questi punti sono attualmente sospesi in attesa che il gas venga rimosso, mentre sugli altri fronti le attività proseguono regolarmente.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, ringrazia il viceministro Rixi per la risposta e per aver compreso l'importanza che la realizzazione di queste opere riveste per la regione Liguria.

Tuttavia, pur riconoscendo l'oggettiva problematicità della situazione concernente la presenza di gas nelle gallerie del Terzo Valico dei Giovi, si rammarica della mancata elaborazione da parte del Governo di una previsione di fine lavori, quantomeno provvisoria.

Rileva, inoltre, che la risposta fornita sul quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera non presenta alcuna novità rispetto a quella già formulata in seguito all'interrogazione presentata a dicembre 2023, se non per il fatto di prevedere l'avvio della conferenza di servizi entro la fine dell'anno in corso.

Fa presente, peraltro, che gli unici lavori la cui realizzazione risulta attualmente certa sono quelli concernenti la tratta tra Milano Rogoredo e Pieve Emanuele, che non interessa tanto la regione Liguria, quanto più i pendolari della provincia di Pavia.

In conclusione, ricordando che nella precedente legge di bilancio non erano ancora state individuate le coperture economiche per la realizzazione delle nuove tratte, richiama l'impegno assunto dal viceministro Rixi in tal senso, di cui auspica l'attuazione.

In conclusione, rinvia ad una futura ed eventuale interrogazione gli ulteriori chiarimenti sul tema.

**5-02675 Gaetana Russo: Applicabilità della disciplina sulla locazione dei veicoli senza conducente al cosiddetto trazionismo.**

Gaetana RUSSO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gaetana RUSSO (FDI), replicando, ringrazia il viceministro Rixi per la risposta e per aver chiarito che locazione e trazionismo costituiscono due fenomeni differenti e non sovrapponibili.

Nel constatare la riconosciuta compatibilità tra la prassi consolidatasi in materia di trazionismo e la normativa nazionale ed europea sui contratti di locazione, accoglie con favore la scelta del Governo di non intervenire in via normativa sul tema.

**5-02676 Ghio: Definizione normativa della figura del consulente chimico di porto.**

Valentina GHIO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando che il Governo intende inserire questo tema all'interno del provvedimento concernente la cosiddetta *blue economy*, al fine di garantire una maggiore certezza normativa agli operatori. Ringrazia pertanto la deputata Ghio per aver sollevato la questione, alla quale intende fornire una soluzione nei prossimi mesi.

Valentina GHIO (PD-IDP), replicando, ringrazia il viceministro Rixi per la risposta e per aver compreso l'importanza della questione.

Ricorda che in passato diversi incidenti sono stati causati dal controllo inadeguato sull'utilizzo delle sostanze chimiche all'interno dei porti italiani. Rileva pertanto l'importanza di uno specifico intervento sul tema, non soltanto per offrire maggiore sicurezza nell'attività di navigazione, ma anche per tutelare l'incolumità pubblica e, nello specifico, gli operatori marittimi e portuali.

Accoglie con favore l'impegno assunto dal Governo, rimarcando peraltro l'esigenza che ad esso venga dato seguito in tempi brevi.

**5-02677 Pastorella: Superamento della differenza tra i servizi ferroviari della linea tirrenica e adriatica.**

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), precisando che la situazione infrastrutturale della linea adriatica appare particolarmente complessa e richiede progettazioni peculiari se si vuole intervenire evitando l'interruzione dell'attuale attività ferroviaria. Lo scopo, pertanto, è realizzare interventi che consentano un aumento di capacità nel lungo periodo, pur senza ridurre tale capacità nell'immediato. L'obiettivo dunque è evitare la logica di molti interventi attualmente in corso sul sistema ferroviario nazionale, che costituiscono la causa di molteplici ritardi, destinati purtroppo a protrarsi fino alla conclusione dei lavori nel 2026.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, accoglie con favore la lista di interventi che il Governo si propone di realizzare lungo la linea ferroviaria adriatica.

Fa presente, tuttavia, che ad assumere rilevanza non è soltanto la questione infrastrutturale, ma anche la questione relativa alla tariffazione e alla concorrenza, che ha un impatto determinante sulla vita delle persone che percorrono quelle tratte ed incide fortemente sull'iniquità esistente tra la direttrice tirrenica ed adriatica.

Auspica pertanto che la situazione venga rapidamente riportata a condizioni di equità, riservandosi, nei prossimi mesi, di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori rispetto agli interventi elencati dal viceministro Rixi.

**5-02678 Iaria: Sicurezza ed efficienza del servizio ferroviario nazionale a seguito di alcuni incidenti.**

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), precisando inoltre che attualmente si registra il maggior numero di convogli ferroviari da quando in Italia sono state create le ferrovie, nonché il maggior numero di lavori sulla rete dagli anni Sessanta ad oggi.

Riconosce che si tratta di un punto critico, che determina la necessità di una riprogrammazione che tenga adeguatamente conto della situazione esistente, al fine di garantire sia un servizio ferroviario efficiente sia la necessaria manutenzione della rete e dei convogli ferroviari. Ricorda, inoltre, che gli investimenti dedicati alle linee ferroviarie superano, ad oggi, i 13 miliardi di euro e che spesso le potenzialità attuali sono ridotte proprio a causa degli interventi che si stanno portando avanti sulle varie linee ferroviarie.

Antonino IARIA (M5S), replicando, critica la risposta del Governo nella misura in cui appare concentrata soltanto su una delle problematiche illustrate all'interno dell'interrogazione, ossia quella concernente il rischio legato alla dilatazione termica dei binari in presenza di alte temperature.

Critica, inoltre, il fatto che il Governo non abbia in alcun modo trattato la questione relativa alla distinzione tra investimenti e manutenzione ordinaria. Rileva, nello specifico, che la principale problematica esistente nel Sud Italia concerne proprio quest'ultimo aspetto, come dimostrato dalla circostanza che, a seguito di un incidente come quello descritto, l'intera zona è rimasta di fatto bloccata. Fa presente, quindi, che appare del tutto inadeguata la gestione ordinaria del sistema ferroviario che da Salerno prosegue verso il Sud Italia.

Sulla base di queste premesse, critica la scelta del Governo di impiegare un'elevata quantità di risorse nel progetto del Ponte sullo Stretto, invece di destinarle alla gestione ordinaria del sistema ferroviario nazionale.

**5-02679 Caroppo: Velocizzazione della tratta ferroviaria Foggia – Bari – Brindisi.**

Andrea CAROPPO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*), precisando che il potenziamento della tratta Foggia-Bari-Brindisi costituisce una priorità nel programma di interventi previsto per il Sud Italia, data anche la sua importanza per il settore del trasporto delle merci. Per questi motivi, fa presente che non sfugge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importanza di realizzare al più presto gli interventi sui convogli e sulla rete ferroviaria di questa parte della Penisola per incrementare la capacità e l'efficienza del servizio.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto degli impegni che il Governo conferma di aver assunto. Auspica pertanto che gli interventi illustrati vengano al più presto attuati tanto sulla tratta Brindisi-Bari, dove i lavori sono già stati appaltati e sono formalmente iniziati, quanto sulla tratta Bari-Foggia, dove devono essere ancora aggiudicati.

Accoglie inoltre con favore la conferma, da parte del Governo, delle tempistiche originariamente prospettate per la conclusione degli interventi, nonché il fatto di aver preso in considerazione la questione del traffico merci, siccome sono molteplici gli scali merci presenti lungo la costa adriatica, quali lo scalo di Surbo, la piattaforma di Brindisi e l'interporto di Bari.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di atto di proroga fino al 30 aprile 2026 del vigente contratto di programma stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2020-2024.**

**Atto n. 181.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 luglio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**5-02604 Pastorino: Realizzazione di opere infrastrutturali  
nella regione Liguria.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il quadruplicamento della linea Milano Genova, tra Milano Rogoredo e Pavia, avverrà per fasi funzionali.

Per la prima, tra Rogoredo e Pieve Emanuele, totalmente finanziata, è in corso la progettazione esecutiva e sono state avviate le attività propedeutiche per la realizzazione degli interventi. Si prevede di completare le opere per fasi in linea con i traguardi PNRR.

Per la seconda fase, tratta Pieve Emanuele-Pavia, è in corso l'iter autorizzativo del progetto ed è stata conclusa la valutazione di impatto ambientale. Sono stati finanziati 9 milioni di euro per le fasi progettuali e sono attualmente allo studio le soluzioni per individuare la copertura finanziaria del costo del progetto. Si stima di pubblicare il bando di gara per l'appalto entro il 2025 e di iniziare i lavori a marzo 2027.

Per il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera sono stati finanziati 21,36 milioni di euro per le progettazioni. Il progetto è stato inviato al MASE alla fine dello scorso aprile e si prevede entro l'anno l'avvio della conferenza dei servizi. Sono attualmente in corso i lavori sul PRG di Tortona e gli interventi di *upgrading* tecnologico finalizzati a predisporre l'innesto con la nuova linea del Terzo Valico. Tali interventi dal costo di 104 milioni di euro sono stati interamente finanziati a valere sull'aggiornamento 2024 del contratto di Programma MIT-RFI - Parte Investimenti e fondi PNRR.

Per il quadruplicamento tra Pavia e Voghera è in corso la redazione del documento delle alternative progettuali.

Quanto agli interventi afferenti al progetto unico Terzo Valico-Nodo di Genova, i lavori relativi allo scavo delle gallerie del Terzo Valico dei Giovi e quelle del Nodo di Genova sono rispettivamente all'87 per cento ed al 100 per cento.

In merito al potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole, comprensiva del quadruplicamento Voltri-Sampierdarena e del sestuplicamento Genova Piazza Principe-Brignole, si prevede l'ultimazione lavori entro il 2025. Invece, il potenziamento di Genova Campasse è pianificato entro il 2026.

In relazione alle difficoltà emerse connesse alle condizioni geologiche del territorio a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è stato avviato lo scavo in tradizionale in sostituzione dello scavo meccanizzato per le gallerie da Radimero verso Voltri, mentre il rallentamento delle attività di scavo tra Cravasco e Castagnola per contesto geomeccanico sfavorevole è stato superato con l'utilizzo di nuove sezioni strutturali rinforzate. Per quanto attiene alla fuoriuscita di gas nel cantiere di Vallemme, sono in corso attività di potenziamento del sistema di adduzione dell'aria al fine di migliorare la ventilazione.

In merito ai finanziamenti, oltre a quelli già comunicati con la rimodulazione del PNRR ed il decreto *Asset*, si segnalano gli 825 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2024.

## ALLEGATO 2

**5-02675 Gaetana Russo: Applicabilità della disciplina sulla locazione dei veicoli senza conducente al cosiddetto trazionismo.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al fenomeno del cosiddetto « frazionismo » in rapporto al noleggio di rimorchi e semirimorchi e alle disposizioni introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge n. 69 del 2023 che recepisce la direttiva (UE)738 del 2022, rappresento quanto segue.

In premessa, si evidenzia che la modalità del trazionismo è divenuta una prassi consolidata che non appare incompatibile con le regole comunitarie, sebbene non si riscontri normativa unionale specifica sull'istituto.

Ancorché non specificamente codificato, il trazionismo può inquadrarsi come un accordo commerciale, nello specifico un contratto di trasporto, tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio. Differisce dal contratto di locazione essen-

zialmente perché nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, che viene effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato. Pertanto, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dall'articolo 24 citato.

Poiché, dunque, locazione e trazionismo sono due istituti funzionalmente diversi e reciprocamente non sovrapponibili, non si ravvisa al momento la necessità di emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo, posto che quest'ultimo risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticità e che l'eventuale regolamentazione richiederebbe una previa verifica con la Commissione europea.

## ALLEGATO 3

**5-02676 Ghio: Definizione normativa della figura del consulente chimico di porto.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

I chimici di porto sono iscritti, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione, in un registro tenuto dall'Autorità di sistema portuale o, ove non istituita, dall'Autorità marittima. In alcuni porti è previsto il numero chiuso per tali operatori.

La disciplina dell'attività dei chimici di porto si è finora fondata sulla circolare ministeriale n. 1160 del 1999 e sul decreto direttoriale n. 234 del 2017, le quali prevedono come requisiti fondamentali, al fine di ottenere l'iscrizione, un titolo accademico, un periodo di tirocinio e una prova d'esame teorica.

Come riportato dagli onorevoli interroganti, con la sentenza n. 256 del 2022 il Consiglio di Stato si è pronunciato su taluni aspetti della disciplina vigente in materia di chimici di porto. Successivamente, nel dicembre 2022, anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inteso formulare, con propria segnalazione, alcune osservazioni in merito a possibili problemi concorrenziali riscontrati nella disciplina dell'attività di consulente chimico di porto in alcuni porti siciliani.

Pertanto, tenendo conto della rilevanza a livello nazionale della citata sentenza del

Consiglio di Stato, il MIT è al lavoro per una proposta di revisione della normativa, volta anche a garantire un inquadramento generale amministrativo per un indirizzo uniforme per le Autorità marittime e quelle di sistema portuale.

A tal proposito, è stato avviato un tavolo tematico con tutte le associazioni interessate e con il Comando Generale delle Capitanerie di porto, per avviare un confronto su eventuali iniziative dirette alla regolamentazione della normativa in materia.

Dagli esiti del suddetto tavolo e dal confronto con le altre amministrazioni competenti, il MIT è impegnato a definire una nuova disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto, da assumere attraverso i prossimi interventi normativi utili in materia.

Tale iniziativa è giustificata dall'interesse pubblico del corretto svolgimento del ruolo svolto dei chimici di porto per la sicurezza della navigazione dei porti in quanto chiamato a svolgere plurime, rilevanti attività al fine di garantire che le operazioni attuate in porto o sulle navi siano svolte in un contesto di assoluta sicurezza.

## ALLEGATO 4

**5-02677 Pastorella: Superamento della differenza tra i servizi ferroviari della linea tirrenica e adriatica.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Il potenziamento della direttrice ferroviaria Adriatica rientra tra gli obiettivi strategici del Piano degli investimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come rappresentato negli Allegati infrastrutture al Documento di Economia e Finanza che, ogni anno, aggiornano il quadro strategico di sviluppo infrastrutturale nazionale.

Il collegamento ferroviario tra Bologna e Lecce attraversa tutte le regioni che si affacciano sul Mare Adriatico, servendo sia le principali città che i centri più piccoli. Attualmente sono in corso lavori di raddoppio della tratta Termoli-Lesina, unica sezione a singolo binario dell'intera direttrice, e quelli di *upgrading* dell'infrastruttura esistente. Gli investimenti sono finalizzati alla velocizzazione ed al potenziamento della linea, nonché al miglioramento dell'accessibilità, dell'intermodalità e dei servizi di gran parte delle stazioni presenti. Tali interventi consentiranno una riduzione del tempo di percorrenza da Bologna a Bari di circa 30 minuti, rispetto alla situazione attuale.

In tale ottica, il quadruplicamento della tratta « Bologna-Castel Bolognese Riolo Terme » costituisce la prima fase del potenziamento della suddetta direttrice con caratteristiche di Alta Velocità e Alta Capacità (AV/AC), il cui sviluppo rientra anche nel quadro pianificatorio europeo, in quanto parte integrante dei corridoi TEN-T Baltico- Adriatico e Scandinavia-Mediterraneo.

Il progetto, che prevede la realizzazione di due nuovi binari che si andranno ad aggiungere a quelli già esistenti della linea storica, consentirà l'incremento della capacità disponibile per i treni di lunga percorrenza diretti verso Sud, in quanto la nuova linea AV/AC sarà dedicata ai servizi alta velocità e

trasporto merci, mentre la linea storica rimarrà dedicata ai servizi Regionali e *Intercity*.

Gli esiti del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento sono stati condivisi nel mese di settembre 2023 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna.

Lo scorso 8 maggio ha preso avvio il dibattito pubblico, all'esito del quale RFI provvedere a completare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dando avvio all'*iter* autorizzativo per l'approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e successiva procedura negoziale, il cui avvio è previsto nel secondo semestre del 2025.

Per la restante tratta Castel Bolognese-Lecce, nel Contratto di programma MIT/RFI sono pianificate le successive fasi di sviluppo della stessa, coerentemente con l'esigenza di completare in un primo momento la fase prioritaria e successivamente procedere con la progettazione e la realizzazione delle ulteriori opere.

Le ipotesi di tracciato analizzate prevedono velocità compatibili agli *standard* AV/AC, variabili da 250 km/h o 300 km/h, in funzione del modello di esercizio e della tipologia di traffico. Sono oggetto di studio diversi scenari infrastrutturali in variante rispetto alla linea attuale che differiscono, oltre che per l'impostazione, anche per la numerosità delle interconnessioni viaggiatori e merci.

Infine, relativamente al trasporto merci, rappresento che sono previsti interventi di allungamento del modulo, tali da aumentare la capacità di trasporto a parità di treni circolanti, che consentiranno la piena interoperabilità lungo la direttrice dai principali porti del mezzogiorno fino ai valichi alpini.

## ALLEGATO 5

**5-02678 Iaria: Sicurezza ed efficienza del servizio ferroviario nazionale a seguito di alcuni incidenti.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

In merito ai due incidenti ferroviari occorsi a Centola e a Parma rispettivamente il 9 e l'11 luglio scorsi, rappresento che il MIT si è immediatamente attivato inviando i propri tecnici per effettuare, assieme a quelli di Ansfisa, i sopralluoghi per i necessari approfondimenti volti ad individuare le cause tecniche che hanno determinato l'evento e pianificare gli interventi volti a migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario. L'accertamento delle reali cause è al momento al vaglio dell'autorità giudiziaria nonché dei tecnici competenti.

In esito ai primi approfondimenti effettuati su entrambi gli eventi, in considerazione anche delle elevate temperature tuttora registrate e previste nei prossimi giorni, Ansfisa ha chiesto a RFI l'adozione urgente di idonee misure di mitigazione del rischio legato alla dilatazione termica del binario. Tra queste:

l'introduzione di eventuali limitazioni alla circolazione nelle fasce orarie soggette a temperature più elevate;

il rafforzamento delle procedure di verifica sull'esecuzione dei lavori per la riammissione in esercizio dopo l'interruzione;

l'abbassamento delle soglie di intervento in relazione alla temperatura della rotaia, per le quali è già prevista l'adozione di misure di mitigazione.

Pur nella consapevolezza di alcune oggettive difficoltà dovute all'elevato numero di cantieri aperti, il MIT ha sensibilizzato il gestore della rete ad attivare tutte le misure necessarie per rendere il più possibile ef-

ficiente il servizio, con l'individuazione di soluzioni urgenti.

A tal proposito, per quanto riguarda le ulteriori azioni previste per migliorare la gestione e la manutenzione delle linee ferroviarie, RFI ha comunicato di aver attuato un nuovo modello organizzativo con un potenziamento del presidio *in loco* del personale sull'intera rete con l'obiettivo di ridurre i tempi intervento in caso di necessità.

Per quanto riguarda le iniziative di natura tecnica, sono stati attuati specifici interventi di manutenzioni preventive, attraverso un costante monitoraggio e la previsione di eventuali sostituzioni preventive di apparecchiature negli impianti dell'intera rete.

Sono stati, inoltre, predisposti specifici piani di contingenza per fronteggiare le ripercussioni sulla circolazione generati dalle criticità meteorologiche.

In merito alle misure per garantire la qualità del servizio nelle grandi stazioni, è stato previsto il potenziamento degli sportelli di informazione e di assistenza al pubblico, con particolare attenzione alle persone a ridotta mobilità.

In relazione ai recenti scenari che prevedono alte temperature, è stato predisposto un Piano estate per prevenire e gestire eventuali criticità con: attivazione di centri operativi; piani di riprogrammazione dell'offerta commerciale; servizi sostitutivi con bus a supporto dei treni; comunicazione pre-allerta alla Protezione Civile; apertura prolungata delle stazioni.

Ribadisco il costante impegno del MIT a garantire la sicurezza e l'efficienza del servizio ferroviario attraverso le costanti attività di prevenzione e monitoraggio nonché le ispezioni sulle linee ferroviarie condotte dai tecnici incaricati.

## ALLEGATO 6

**5-02679 Caroppo: Velocizzazione della tratta ferroviaria Foggia – Bari  
– Brindisi.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

In premessa, ricollegandomi alla risposta precedente al quesito degli onorevoli Pastorella e Sottanelli, confermo la strategia perseguita dal MIT circa il potenziamento della linea adriatica e l'importanza della stessa per lo sviluppo dei collegamenti tra il Nord e il Sud del Paese.

Ricordo, pertanto, che sulla direttrice adriatica sono previsti investimenti di tipo infrastrutturale, oltre al quadruplicamento della Bologna-Castelbolognese e al raddoppio della tratta Termoli-Ripalta-Lesina, la variante a doppio binario tra le stazioni di Montemarciano e Falconara Marittima, e le varianti di tracciato relative al nodo di Bari Nord, tra Santo Spirito e Palese, e quello Sud, tra Bari Centrale e Torre a Mare, nonché interventi di adeguamento a modulo sugli impianti presenti sulla direttrice.

Con specifico riferimento alla linea Foggia-Bari-Brindisi, si segnala che si tratta di un investimento di tipo tecnologico ricompreso in un programma più ampio che prevede la velocizzazione dell'intera dorsale Bologna-Lecce che consentirà di raggiungere la velocità di 200 chilometri orari per circa 300 km. Tali lavori si inseriscono nella linea di azione «Adeguamento prestazionale e *upgrading* del corridoio Baltico Adriatico» e sono, in parte, finanziati dal PNRR. Gli interventi riguardano, inoltre, l'adeguamento dell'armamento ferroviario, l'*upgrading* tecnologico di alcuni impianti, un nuovo sistema

di distanziamento e l'adeguamento di stazioni e marciapiedi.

Per quanto attiene la tratta Bari-Brindisi, finanziato nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR nella misura di «*Upgrading*, elettrificazione e potenziamento della resilienza delle ferrovie al sud», i lavori sono stati avviati nell'ottobre 2022. L'ultimazione dei lavori di questo intervento è prevista per ottobre 2025.

Per la Foggia-Bari, è stata aggiudicata la gara e attualmente è in corso la progettazione esecutiva dell'intervento da parte dell'appaltatore, che prevede, tra l'altro, la dotazione di un nuovo apparato centrale computerizzato in grado di velocizzare la tratta fino a 200 km/h ed incrementare la regolarità della linea.

Si precisa che l'attivazione degli interventi su questa tratta avverrà per fasi con orizzonte di completamento coerente con l'ultimazione dei lavori previsti per la linea AV/AC Napoli-Bari, in considerazione della necessità di garantire un coordinamento con gli altri interventi in corso che riguardano i due capoluoghi. Nello specifico, la conclusione dell'intervento della AV Napoli-Foggia-Bari e quella delle varianti citate che interessano il nodo ferroviario di Bari.

Si prevede, in ogni caso, il completamento dei lavori entro il 2026.

Confermo l'impegno del MIT a monitorare gli importanti lavori di velocizzazione della tratta Foggia-Bari-Brindisi, riservandosi ogni opportuna iniziativa per giungere alla loro conclusione nel rispetto del cronoprogramma indicato.

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

COMITATO DEI NOVE:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930-A 62

### **COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 30 luglio 2024.*

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime  
critiche di interesse strategico.  
C. 1930-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione FSI-USAE, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria ..... 63

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 30 luglio 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti della Federazione FSI-USAE, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.15.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), dell'Associazione italiana malattia di Alzheimer (AIMA) e dell'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale (A.L.I.Ce.), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal *caregiver* familiare » .....

64

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 30 luglio 2024.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), dell'Associazione italiana malattia di Alzheimer (AIMA) e dell'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale (A.L.I.Ce.), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal *caregiver* familiare ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.

## **XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 30 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
11.20 alle 11.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	66
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato, del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in merito all'esame del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione .....	66

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente SILVESTRO.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, con riferimento all'audizione odierna, verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

##### PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato, del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in merito all'esame del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.**

Il Ministro MUSUMECI si sofferma sui rischi plurimi che interessano l'area dei

Campi Flegrei, nonché sulle iniziative di prevenzione poste in essere per fronteggiare tali situazioni, sottolineando anche la rilevante dotazione finanziaria prevista per gli interventi su tali territori, pari complessivamente a cinquecento milioni di euro.

L'onorevole CASO (M5S) rivolge taluni quesiti al Ministro, sollecitando un'accelerazione delle attività di analisi di vulnerabilità degli edifici e altresì sottolineando la necessità di predisporre misure e risorse a beneficio dei trecento nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni, nonché misure di sospensione delle tasse, dei tributi e delle rate dei mutui.

Il senatore SIGISMONDI (FdI) esprime apprezzamento per l'attenzione che il Governo ha rivolto all'area territoriale in questione, evidenziando che nessun altro Esecutivo in passato era intervenuto in maniera così efficace su tali zone e sottolineando altresì che gli interventi del cosiddetto « super bonus », previsti dal precedente Esecutivo, non sono stati concentrati, come sarebbe stato invece opportuno, sugli edifici collocati nelle aree territoriali vulnerabili del Paese, ma hanno avuto un carattere diffuso e poco efficace.

Il Ministro MUSUMECI risponde ai quesiti rivolti dal senatore Sigismondi, concordando con le valutazioni espresse dallo stesso ed altresì fornisce risposte alle domande formulate dall'onorevole Caso, evidenziando che negli ultimi ottanta anni nessun Esecutivo si è attivato per fronteggiare la grave situazione di rischio nell'area dei Campi Flegrei, rispetto alla quale in-

vece il Governo in carica ha profuso un impegno notevole, anche sul piano delle risorse finanziarie, consapevole della fragilità e dei gravi rischi incombenti su tale area.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

## **COMITATO PARLAMENTARE**

### **per i procedimenti di accusa**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del  
presidente Enrico COSTA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.30 alle 8.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	69
Audizione di Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Svolgimento e rinvio) .....	69

#### AUDIZIONI

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Mauro D'ATTIS.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro D'ATTIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

*(Svolgimento e rinvio).*

Mauro D'ATTIS, *presidente*, introduce l'audizione di Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, accompagnato dal dott. Nicola Guerzoni, Capo di Gabinetto del Sottosegretario. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei compo-

nenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Alfredo Mantovano, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione.

Mauro D'ATTIS, *presidente*, propone di rinviare il seguito dell'audizione, per la formulazione di eventuali quesiti, da parte dei colleghi Commissari, ad altra seduta.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Walter VERINI (PD-IDP).

Mauro D'ATTIS, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e rinvia il seguito dell'audizione per la formulazione di eventuali quesiti, da parte dei colleghi Commissari, ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	70
------------------------------------	----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

**La seduta termina alle 15.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	71
Audizione di rappresentanti istituzionali, rappresentanti sindacali ed esperti, in materia di caporalato nella provincia di Latina .....	71

#### AUDIZIONI

*Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.*

#### La seduta comincia alle 12.40.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di rappresentanti istituzionali, rappresentanti sindacali ed esperti, in materia di caporalato nella provincia di Latina.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti istituzionali, rappresentanti sindacali ed esperti, in materia di caporalato nella provincia di Latina.

Mauro D'ARCANGELI, *presidente FISLAS*, Marco OMIZZOLO, *sociologo*, Vittoria CIARAMELLA, *prefetto di Latina*, e Maurizio MAURI, *direttore INPS di Latina*, svolgono una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), *presidente*, e, collegato in videoconferenza, Aboubakar SOUMAHORO (Misto).

Mauro D'ARCANGELI, *presidente FISLAS*, Marco OMIZZOLO, *sociologo*, e Maurizio MAURI, *direttore INPS di Latina*, rispondono ai quesiti loro posti dai commissari.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA .....	72
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	72
Audizione di consulenti della Commissione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	73
Comunicazioni del presidente .....	73

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 30 luglio 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.*

**La seduta comincia alle 13.**

#### AUDIZIONI

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la par-

tecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

##### Audizione di consulenti della Commissione.

(*Svolgimento e conclusione*).

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione di consulenti della Commissione.

Fabio Ignazio SCAVONE, Gabriele BARDAZZA, Margherita ZURRU e Angelo SENESE, *consulenti della Commissione*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Maria Grazia FRIJIA (FDI), alla quale rispondono Angelo SENESE e Gabriele BARDAZZA, *consulenti della Commissione*.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi per il contributo ai

lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 30 luglio 2024.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata

anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Comunicazioni del presidente.**

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, del dottor Paolo Mastino, giornalista della RAI.

Egli entrerà nell'esercizio delle sue funzioni una volta concluso il prescritto iter procedurale, svolgerà la propria attività con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito (salvo rimborsi spese) e resterà in carica fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo.

Dichiara concluse le comunicazioni in titolo, non essendovi interventi.

**La seduta termina alle 14.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)

#### RISOLUZIONI:

7-00239 Tremonti: Iniziative volte a modificare ed integrare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .	4
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. Emendamenti C. 1930-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ..	6
--	---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
--	---

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	8
--	---

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	16
--	----

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	11
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
--	----

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 e abb., approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
---	----

ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	18
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione », di: Roberto Zaccaria, già professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Firenze; Ludovico Mazzaroli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Udine (in videoconferenza); Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Suor Orsola di Napoli .....	14
---	----

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	22

**III Affari esteri e comunitari**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Federico Vecchioni, Amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179) .....	23
--	----

**IV Difesa**

## SEDE REFERENTE:

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 Chiesa ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Proposta emendativa presentata</i> ) .....	27
Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121. C. 1595 Maiorano ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
AVVERTENZA .....	26

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	28
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	28
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	31
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41

**VII Cultura, scienza e istruzione**

Sull'ordine dei lavori .....	44
------------------------------	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	44
-----------------------------------	----

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	44
---	----

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	45
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	45
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	49

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell'Adda. Nomina n. 52 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02604 Pastorino: Realizzazione di opere infrastrutturali nella regione Liguria .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	56
5-02675 Gaetana Russo: Applicabilità della disciplina sulla locazione dei veicoli senza conducente al cosiddetto trazionismo .....	53
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	57
5-02676 Ghio: Definizione normativa della figura del consulente chimico di porto .....	53
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	58
5-02677 Pastorella: Superamento della differenza tra i servizi ferroviari della linea tirrenica e adriatica .....	54
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	59
5-02678 Iaria: Sicurezza ed efficienza del servizio ferroviario nazionale a seguito di alcuni incidenti .....	54
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	60
5-02679 Caroppo: Velocizzazione della tratta ferroviaria Foggia – Bari – Brindisi .....	54
ALLEGATO 6 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	61

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di atto di proroga fino al 30 aprile 2026 del vigente contratto di programma stipulato tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2020-2024. Atto n. 181 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	55
---	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930-A	62
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione FSI-USAE, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria .....	63
--	----

**XII Affari sociali**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), dell'Associazione italiana malattia di Alzheimer (AIMA) e dell'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale (A.L.I.Ce.), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal <i>caregiver</i> familiare » .....	64
---	----

**XIII Agricoltura**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	66
-----------------------------------	----

## PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato, del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in merito all'esame del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione .....	66
---	----

**COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	69
Audizione di Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	69

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	70
------------------------------------	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	71
-----------------------------------	----

---

Audizione di rappresentanti istituzionali, rappresentanti sindacali ed esperti, in materia di caporalato nella provincia di Latina .....	71
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»</b>	
COMMISSIONE PLENARIA .....	72
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	72
Audizione di consulenti della Commissione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	73
Comunicazioni del presidente .....	73

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0102610\*